

J. E. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 22 MAG. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 246 del 18 MAG. 2007

Oggetto: Tar Lazio.- Provincia di Catanzaro c/ Provincia di Benevento e altri- Comune di Catanzaro c/ Provincia di Benevento e altri- Regione Calabria c/ Provincia di Benevento e altri- Ricorsi nn. 1083/07-1243/07-1925/07-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Dieciotto del mese di Uoglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi per motivi aggiunti nei giudizi nn. 1083/07-1243/07-1925/07 pendenti dinanzi al Tar Lazio Sez. I° tra Provincia di Catanzaro c/ Provincia di Benevento e altri, Comune di Catanzaro c/ Provincia di Benevento e altri e Regione Calabria c/ Provincia di Benevento e altri veniva impugnato il D.M. Giustizia n. 26/06 nonché l'accordo quadro del 24/2/07;

STAMPATO IN ITALIA

Con determina n. 349/07 si provvedeva alla costituzione nei giudizi in premessa a mezzo la difesa dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi per motivi aggiunti nei giudizi nn. 1083/07-1243/07-1925/07 pendenti dinanzi al Tar Lazio Sez. I° tra Provincia di Catanzaro c/ Provincia di Benevento e altri, Comune di Catanzaro c/ Provincia di Benevento e altri e Regione Calabria c/ Provincia di Benevento e altri e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 349/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 349/07 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promossi con ricorsi per motivi aggiunti nei giudizi nn. 1083/07-1243/07-1925/07 pendenti dinanzi al Tar Lazio Sez. I° tra Provincia di Catanzaro c/ Provincia di Benevento e altri, Comune di Catanzaro c/ Provincia di Benevento e altri e Regione Calabria c/ Provincia di Benevento e altri;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

[Signature]
IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Carmine NARDONE)
(Dott. Pasquale GRIMALDI)

N. 340 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 22 MAG. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOGLIO)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 MAG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.


BENEVENTO, li 7 GIU. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 x Nucleo di Valutazione holo 24-5-07
 Conferenze Capigruppo

il _____ prot. n. Es 4533
 il _____ prot. n. 11-6-07
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Piazza G. Rossi 88100 Catanzaro
avv. Roberta Chiarella
tel.329/3607040; 0961/84354



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
SEZ. 1.

RICORSO CON ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI AL
RICORSO R.G. N. 1083/2007

Per l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, Michele Traversa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di mandato speciale a margine del ricorso introduttivo ed in esecuzione della deliberazione G.P. n 549 del 29/12/2006 dagli avvocati Roberta Chiarella e Federica Pallone elettivamente domiciliata presso la sig.ra Ilaria Tranquillo in Roma via Di Tullio n. 11;

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0011023
Data 02/05/2007
Oggetto RICORSO R.G. N° 1083/2007 P
L'AMMINISTRAZIONE PROV.L
Dest. Avvocatura Settore

Settore Amministrazione
3665
3.5.07

CONTRO:

- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Roma, domiciliataria;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Roma, domiciliataria;

NEI CONFRONTI:

- del **Comune di Benevento**, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luigi Giuliano e

Marco Cocilovo , elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma alla via Panama n.77;

-dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona

del Presidente p.t., legale rappresentante ;

-dell'Università degli studi del Sannio di Benevento, in

persona del legale rappresentante p.t.;

-della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del

Presidente p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

dello Stato di Roma, domiciliataria;

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensiva, del Decreto del

Ministro della Giustizia n. 26 del 30/11/2006, mai notificato e/o

comunicato, nella parte in cui l'on.le Clemente Mastella, ha

revocato la decisione precedentemente assunta, con decreto

interministeriale del 27/04/2006 dal suo predecessore, on.le

Roberto Castelli, di ubicare nella città di Catanzaro la sede della

Scuola Superiore della Magistratura per le regioni meridionali -

prevista dal D.lgs. n. 26 del 30.01.2006 - individuando in

Benevento la città destinataria di tale sede, decreto conosciuto

per intervenuto deposito in udienza, nella camera di consiglio del

21/02/2007, ad opera dei difensori di controparte;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensiva,

dell'accordo quadro siglato in data 24/02/2007 dal Ministro della

Giustizia congiuntamente al Sindaco del Comune di Benevento,

Fausto Pepe, al Presidente della Provincia di Benevento, Carmine

Nardone, ed al Rettore dell'Ateneo sannita, Filippo Bencardino,

che istituisce a Benevento la Scuola Superiore di Magistratura per

l'area del meridione, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con ricorso r.g. 1083/2007 l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, come sopra rappresentata e difesa, adiva codesto on.le TAR chiedendo l'annullamento del decreto del Ministro della Giustizia n. 26 del 30/11/2006, in parte qua, nonché l'annullamento di ogni provvedimento consequenziale, connesso e conseguente, con atto dal tenore che qui di seguito testualmente si riproduce:

FATTO

"Com'è noto, con decreto legislativo 30/01/2006 n. 26, è stata istituita la Scuola Superiore della Magistratura, con competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

In particolare, all'art. 1, comma 5, del menzionato decreto legislativo si legge: "con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale, vengono individuate tre sedi della scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige/Sudtirolo, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia".

*In data 27/04/2006 con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state puntualmente individuate le province in cui avrebbero trovato sede le tre scuole superiori della magistratura: la sede centrale nella provincia di Latina e le due sedi decentrate nelle province di **Bergamo e Catanzaro.***

Senonché a distanza di oltre sette mesi, e precisamente in data 30/11/2006, con decreto n. 26 il Ministro della Giustizia, contrariamente a quanto ormai già definito con il precedente decreto istitutivo delle sedi, ha firmato un nuovo decreto per l'istituzione delle tre sedi delle scuole superiori della magistratura, che conferma Bergamo come sede preposta per l'area Nord, mentre sostituisce immotivatamente Benevento a Catanzaro, per l'area sud, e Firenze a Latina per l'area centro.

Gli organi di stampa hanno dato ampio risalto all'intera vicenda, ed è proprio per il loro tramite che si conoscono, sia pure a grandi linee ed informalmente, i contenuti del decreto di modifica delle sedi della scuola anche perché l'on.le Mastella ha annunciato, davanti alla Camera dei Deputati, di averlo adottato in data 30/11/2006. Non risulta tuttavia sia avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale né vi è traccia del previo parere del Consiglio di Stato, né del visto e registrazione della Corte dei Conti previsti dall'art. 17 della L.23/08/1988 n. 400.

Per ciò stesso, si fa espressa riserva di proporre, successivamente, motivi aggiunti avverso il decreto che si impugna fin d'ora, ove dovessero emergere ulteriori profili di vizi. Il decreto va ritenuto illegittimo, e per l'effetto, previa sospensiva, annullato, almeno in parte qua, per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE (D.LGS. 30/01/2006 N. 26 ART.1, COMMA 5 e L. 23/08/1988 n. 400 art. 17) - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON IL PRECEDENTE DECRETO DEL 27/04/2006 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - TRAVISAMENTO DEI FATTI- INGIUSTIZIA MANIFESTA -ILLOGICITÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO- DIFETTO DI MOTIVAZIONE E OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO (ART. 7 L. 241/90)

Questioni Pregiudiziali e preliminari.

In via preliminare occorre sgombrare il campo da ogni possibile dubbio sulla legittimazione ad agire dell'Amministrazione ricorrente nonché sulla natura dell'atto oggetto del presente gravame e, dunque, sulla sua impugnabilità.

Per il primo aspetto, va riconosciuta la legittimazione dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ad impugnare l'atto, configurandosi essa stessa quale ente esponenziale della collettività dei suoi abitanti e, quindi, titolare di un interesse legittimo qualificato per la tutela dei diritti e degli interessi della collettività residente nel suo territorio.

Infatti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del T.U. degli enti locali (D.lgs. 18/08/2000 n. 267) **"La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo"**. Ed ancora ai sensi dell'art. 19 del richiamato T.U. **"spettano alla Provincia le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: C) valorizzazione dei beni culturali; I) compiti connessi alla formazione professionale.**

La provincia, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Quanto all'impugnabilità dell'atto, non c'è dubbio che l'atto in parola rivesta i caratteri tanto dell'atto formalmente amministrativo, non essendo stato emanato da un organo giurisdizionale né da un organo legislativo, che dell'atto

materialmente amministrativo in quanto emanato - pur sempre - nell'esercizio di una funzione amministrativa.

E', altresì, da escludere la natura di atto politico in quanto non può ritenersi emanato nell'esercizio di una funzione d'indirizzo politico.

Si ricorda, inoltre, che la giurisprudenza è piuttosto restrittiva nel riconoscimento della natura di atto politico, tale essendo ritenuti gli atti di natura costituzionale (quale ad es. una mozione di sfiducia), gli atti di guerra e gli atti di autotutela internazionale, escludendosi tale carattere agli stessi atti di alta amministrazione.

NEL MERITO

L'art. 1 del D.lgs. 30/01/2006 n. 26 prevede, al comma 5, che:

"con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, vengono individuate tre sedi della scuola". L'autorizzazione data al Ministro da parte del d.lgs. 30/01/2006 n. 26 conteneva l'espressa indicazione di un termine di sessanta giorni per l'adozione del decreto. Termine puntualmente adempiuto e rispettato dall'allora Ministro in carica on.le Castelli, che ha individuato in **Catanzaro** la sede della Scuola superiore della magistratura per l'Italia meridionale.

Il successivo decreto, adottato dal Ministro in carica Mastella in data 30/11/2006, interviene senza alcuna valida motivazione né indicazione dell'interesse pubblico tutelato, su di un aspetto già definito e concluso con il precedente decreto e quando ormai l'autorizzazione data dal d.lgs. al Ministro, di adottare il regolamento ministeriale in forza dell'art. 17 della L. 23/08/1988 n. 400, doveva considerarsi ormai esaurita.

Per cui ritornare sull'individuazione delle sedi, quando la scelta ormai era stata compiuta, risulta del tutto arbitrario, illogico ed ingiusto.

Anche a voler configurare quale espressione del potere di autotutela e quale revoca del precedente decreto l'atto impugnato, occorre considerare che, essendo già stata effettuata la scelta delle sedi dall'allora Ministro in carica, la discrezionalità che pure connota i provvedimenti ministeriali non può che operare in maniera del tutto attenuata.

Sulla base di queste considerazioni è ragionevole ritenere che allorché s'intende agire con un procedimento di secondo grado, nella specie di revoca, che viene ad incidere inevitabilmente su situazioni preesistenti tanto di fatto che di diritto che interessano e coinvolgono intere comunità, è necessario tenere conto dell'affidamento che l'atto revocato ha determinato nei suoi destinatari.

Inoltre è pacifico, tanto in dottrina che in giurisprudenza, che per la revoca non sia sufficiente l'accertata inopportunità dell'atto ma debba sussistere un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell'atto.

In particolare, attraverso una congrua motivazione, il Ministero avrebbe dovuto specificare quale sarebbe il particolare vantaggio per la collettività che deriverebbe dal ritiro del decreto. Castelli e

dalla localizzazione nella città di Benevento della sede decentrata della scuola, prima localizzata a Catanzaro..

Anche un provvedimento ministeriale, come quello in esame, è soggetto agli ordinari canoni dell'azione amministrativa, e come tale, deve essere adeguatamente motivato, mentre invece non emerge alcuna valida motivazione a sostegno di tale spostamento di sede dovendosi la centralità della sede valutarsi in rapporto alle regioni ricomprese nel suo distretto e, non, con riferimento all'intero territorio nazionale.

E' sufficiente osservare una cartina geografica dell'Italia per accorgersi che la città di Benevento è collocata al vertice alto delle cinque regioni (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) facenti parte del distretto d'appartenenza; e come tale la città di Benevento rappresenta per le regioni in parola l'estremo Nord, collocandosi agli antipodi rispetto a Sicilia e Calabria. Viceversa, a conferma che il decreto Castelli, non solo era, **ma ancora è conforme** all'interesse pubblico, basta considerare che Catanzaro è posta esattamente al centro delle aree geografiche interessate, e come tale risulta essere ben più vicina a tutte queste rispetto a quanto invece non è dato riscontrare per Benevento.

Né risulta vi sia stata alcuna ponderazione degli interessi in gioco, per cui si è andati ad incidere ingiustamente, con tale modifica, su situazioni giuridiche ormai consolidate in capo alla città di Catanzaro.

Infatti da tale scambio di sede, la città di Catanzaro viene ad essere fortemente penalizzata; com'è facile intuire dalla collocazione della scuola a Catanzaro, l'intera provincia avrebbe ricevuto un sicuro accrescimento di prestigio, anche da un punto di vista culturale, ed al contempo ci sarebbero state conseguenti enormi ricadute, in termini di valore aggiunto, sullo sviluppo economico della provincia calabrese.

Non risulta inoltre sia stato espresso sul suddetto decreto il previo parere del Consiglio di Stato né avvenuta la registrazione della Corte dei Conti previsti dall'art. 17 della L. n. 400/88.

Il decreto adottato in data 30/11/2006, in maniera del tutto contraddittoria rispetto a quanto già stabilito con il precedente decreto del 27/04/2006, sostituisce arbitrariamente ed illogicamente due delle tre sedi già individuate della Scuola Superiore di Magistratura, e più precisamente, mantiene la sede a Bergamo per il Nord mentre sostituisce Benevento a Catanzaro per il sud e Firenze a Latina per il centro.

L'originaria scelta di ubicare nella città di Catanzaro una delle sedi della scuola si conferma l'unica valida se si considera, com'è doveroso fare in simili casi, tanto l'aspetto geografico, ovverosia che la città di Catanzaro - a differenza di Benevento - è perfettamente baricentrica rispetto al territorio di riferimento della scuola, che viene a ricomprendere le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; altrettanto invece non è possibile dire per la città di Benevento.

Altro importante aspetto da considerare è quello afferente alle vie di comunicazione, e cioè che Catanzaro risulta collegata - a differenza di Benevento- in modo efficace e funzionale con

l'intero territorio nazionale ricadendo nei confini della provincia un aeroporto internazionale, quello di Lamezia Terme, collocato a meno di 20 km di distanza circa da Catanzaro, oltre che importanti scali ferroviari, nonché il tracciato autostradale della Salerno Reggio Calabria e strade di grande comunicazione che renderebbero facile il raggiungimento della scuola da parte dei residenti nelle regioni Sicilia Campania Puglia Basilicata e Calabria.

Deve pure considerarsi che la città di Catanzaro, capoluogo di regione, è sede di Corte d'Appello da oltre un secolo, ed è realtà di grande tradizione giuridica forense, avendo per ciò anche sotto questo aspetto i giusti titoli per essere - e restare - sede per l'area sud della Scuola.

Catanzaro è, com'è noto, altresì sede di Tribunale Amministrativo Regionale, riconfermandosi anche per la giustizia amministrativa come centro di notevole ed autorevole tradizione giuridica.

Altresì è da tenere in debita considerazione che le amministrazioni locali sono perfettamente in grado di mettere a disposizione della scuola immobili di prestigio, capienti e del tutto idonei ad ospitare con la massima adeguatezza tale importante istituzione.

Anche sotto tale aspetto risulta ingiusto, illogico, contraddittorio ed arbitrario lo spostamento di sede operato dal Ministro.

A detta del Ministro, la locale Agenzia del Demanio avrebbe segnalato l'inesistenza d'immobili statali allo scopo.

*E' questo un tentativo maldestro di giustificare lo spostamento di sede della scuola, perché è evidente che, anche ammessa una indisponibilità di **immobili statali** da destinare allo scopo, ciò non vuol dire **inesistenza in assoluto** di strutture idonee, che invece si sarebbero potute indicare se solo ci fosse stato il doveroso coinvolgimento degli enti locali.*

Sotto tale aspetto si sottolinea ancora che è stata omessa dal Ministero la necessaria comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall'art. 7 della L. 241/90 che va data non solo ai diretti destinatari ma, come è noto, anche agli altri soggetti individuati o facilmente individuabili cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, e tra questi anche alla Provincia di Catanzaro.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Quanto al periculum in mora preme evidenziare che Catanzaro viene ad essere fortemente penalizzata da tale scambio di sede; infatti dalla collocazione a Catanzaro della sede per l'Italia meridionale della Scuola Superiore della Magistratura l'intera Provincia avrebbe ottenuto un accrescimento di prestigio, un notevole arricchimento culturale, oltre che enormi benefiche ricadute sullo sviluppo economico del capoluogo calabrese.

Il predetto spostamento di sede non confortato da alcuna plausibile e valida motivazione, arreca alla Provincia di Catanzaro un danno di proporzioni notevolissime tanto sotto l'aspetto culturale che economico, oltre che di perdita di prestigio essendo, Catanzaro, stata privata senza alcuna logicità e parità di trattamento rispetto alla sede di Bergamo, che è stata confermata quale sede per l'area Nord, di un riconoscimento che le spettava

in base al decreto Castelli e che meritava a tutti gli effetti di mantenere.

In ragione di quanto sopra, si

CONCLUDE

Voglia il TAR intestato, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, annullare, previa concessione delle opportune misure cautelari, il decreto del Ministro della Giustizia on.le Clemente Mastella datato 30/11/2006 nella parte in cui sposta a Benevento la sede della Scuola Superiore della Magistratura prima ubicata in Catanzaro, e, per l'effetto, si chiede la riviviscenza del precedente decreto dell' On.le Castelli datato 27/04/2006.

Con richiesta di essere sentiti nella camera di consiglio .

Dichiarazione di valore del processo ai fini del contributo unificato. Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 e successive modificazioni, è dovuto il contributo unificato nella misura di euro 500,00.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con riserva e salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.

Catanzaro li 24/01/2007

f.to

avv. Roberta Chiarella

Il presente ricorso **per motivi aggiunti** si rende necessario al fine di denunciare vizi del decreto impugnato, ulteriori e diversi rispetto a quelli del ricorso introduttivo, atteso che nella camera di consiglio dello scorso 21 febbraio il decreto, mai notificato e/ o comunicato all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, è stato finalmente prodotto in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

Il presente ricorso inoltre si rende altresì necessario per impugnare ex art. 21 L. TAR, ed ottenere l'annullamento, previa concessione della sospensiva, dell'accordo quadro, stipulato in data 24 febbraio 2007, dal Ministro della Giustizia, dal Sindaco del Comune di Benevento, dal Presidente della Provincia di Benevento e dal Rettore dell'Ateneo sannita con cui, in applicazione del decreto ministeriale, si istituisce la Scuola Superiore di Magistratura a Benevento, e di cui si è appresa

l'intervenuta sottoscrizione attraverso gli organi di stampa, essendo lo stesso lesivo degli interessi della ricorrente nonché illegittimo per i seguenti

MOTIVI

INVALIDITÀ DERIVATA DELL'ACCORDO QUADRO SIGLATO IN DATA 24/02/2007.

All'udienza camerale del 21/02/2007, fissata per la trattazione della sospensiva, veniva disposto il rinvio dell'esame dell'istanza cautelare unitamente al merito del ricorso, anche al fine di consentire la predisposizione di motivi aggiunti stante le difficoltà connesse alla mancata pubblicazione e/o ufficializzazione del decreto impugnato, reso disponibile soltanto in quella data, con il deposito in udienza a cura dell'Avvocatura dello Stato.

Il tutto ovviamente sul presupposto che non venissero posti in essere nuovi atti esecutivi del decreto, anche per rispetto a codesto on.le TAR che, in sede di udienza di sospensiva, aveva manifestato la sensibile disponibilità alla sollecita fissazione del merito.

Invece, come si è appreso dalla stampa, a distanza di soli tre giorni dalla camera di consiglio, il Ministro della Giustizia senza perdere tempo, ha siglato l'atto d'intesa per l'apertura della scuola nella città sannita con il Comune e la Provincia di Benevento nonché con il Rettore dell'Università.

L'atto d'intesa in parola è inficiato da invalidità derivata dall'atto precedente e presupposto, ovvero il decreto del Ministro della Giustizia n. 26 del 30/11/2006, già impugnato con ricorso introduttivo (R.G. n. 1083/2007, Sez. I.), al quale è intimamente

connesso e consequenziale essendo stato posto in essere in esecuzione del richiamato decreto.

Come pacificamente ritenuto, tanto in dottrina che in giurisprudenza, l'illegittimità di un atto amministrativo si trasmette in via derivata ad un altro atto quando sussista fra i due un nesso procedimentale ovvero vi sia un rapporto di presupposizione.

Nel caso di specie non c'è dubbio che l'atto d'intesa è legato al Decreto Ministeriale del 30/11/2006 da un rapporto di presupposizione trovando il suo fondamento in esso, quale atto presupposto, ed inoltre si colloca nel medesimo procedimento d'istituzione della scuola avviato con il richiamato decreto.

Quale atto esecutivo ed applicativo del Decreto Mastella del 30/11/2007 l'accordo quadro arreca un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente, risultando, una volta avviata la scuola in Benevento, in assenza della sospensione della sua esecuzione, irrimediabilmente compromessi gli interessi della Provincia di Catanzaro che giustamente aspira a riavere la sede della scuola già assegnatale dal decreto Castelli ed ingiustamente sottrattale dall'on.le Mastella.

In ragione di ciò si ripropone la necessità di formulare istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale e dell'accordo quadro in parola con richiesta di essere sentiti nella camera di consiglio.

Conseguentemente si procede con espressa notificazione ed intimazione anche nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e dell'Ateneo Sannita, con il presente atto a totale

reiterazione dell'impugnazione del predetto decreto, nonché del conseguenziale accordo quadro affetto da illegittimità derivata dall'illegittimità del medesimo decreto per le ragioni che esposte qui di seguito.

Il decreto Mastella già impugnato con il ricorso introduttivo è illegittimo altresì per i seguenti ulteriori

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 21 quinquies della L. 241/90, come modificata dalla L.n.15/2005 e dalla L.n.80/2005.

Il richiamato art. 21 quinquies dispone che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ***"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"***. Inoltre esso dispone che ***"se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo"***.

Nel caso di specie non ricorre nessuno dei presupposti legittimanti l'atto di revoca, né tanto meno risulta comunque adempiuto, attraverso una sua esplicita previsione, l'obbligo di indennizzo, per i pregiudizi comportati all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale soggetto direttamente interessato, già ampiamente descritti nel ricorso introduttivo cui si rimanda. Per cui si ritiene di formulare espressa richiesta, anche se in via meramente subordinata, di corresponsione dell'indennizzo nella

misura che codesto On.le collegio riterrà di disporre in via equitativa.

Non c'è ombra di dubbio che il decreto impugnato, modificando il precedente decreto interministeriale del 27/04/2007, nella parte dispositiva, laddove venivano individuavate le sedi della Scuola Superiore di Magistratura, si collochi nella categoria degli atti di ritiro, e più precisamente in quelli di revoca.

Nell'avversato decreto, tuttavia, non si dà conto dei sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificherebbero la revoca, né risulta intervenuto ed esplicitato un mutamento della situazione di fatto, né tanto meno intervenuta ed esplicitata una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Si rammenta, altresì, che per giurisprudenza consolidata l'autorità amministrativa, nell'adottare un atto di revoca, deve tener conto dell'affidamento che l'atto ritirato ha determinato nei suoi destinatari.

Inoltre, per la revoca non è sufficiente l'accertata inopportunità dell'atto, dovendo sussistere un interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto, di cui invece non vi è alcuna espressa indicazione nell'atto in parola.

**MOTIVAZIONE CARENTE - INADEGUATA-
CONTRADDITTORIA, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO
DALL'INTERESSE PUBBLICO - TRAVISAMENTO DEI FATTI -
DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA
MANIFESTA.**

Si legge testualmente nel decreto :

"Premesso che in nessuna delle province indicate nel suddetto decreto - **Bergamo, Latina e Catanzaro**- è stata segnalata dalle competenti Filiali dell'Agenzia del Demanio, interpellate in proposito da questa amministrazione l'esistenza di immobili demaniali idonei allo scopo previsto;

Considerato, peraltro, che le sedi di Latina e Catanzaro, individuate con il decreto interministeriale, risultano decentrate rispetto alle principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria sia agli aeroporti, per cui non sono agevolmente raggiungibili comportando maggiori costi a carico dell'erario per viaggi e permanenze;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere quanto meno alla sostituzione delle sedi di Latina e Catanzaro con altre che siano in possesso di requisiti che le rendano idonee agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, con riserva, peraltro, in caso di esito negativo della ricerca di edifici demaniali di interpellare i comuni e le province;

Quanto sopra premesso

Decreta

Il precedente decreto interministeriale, emanato in data 27/04/2006, risulta così modificato nella parte dispositiva che prevede l'individuazione delle sedi per la scuola superiore di magistratura;

...(omissis)

Dal momento che, come dichiarato nello stesso decreto, in nessuna delle province indicate nel precedente decreto,

perciò non solo a Catanzaro e a Latina, (che sono state sostituite con Benevento e Firenze), ma anche a Bergamo (che invece è rimasta), non è stata segnalata l'esistenza di edifici demaniali, è evidente che la comunicazione dell'Agenzia del Demanio Filiale Calabria, prot. N 6441 del 15/06/2006, non rappresenta il fatto nuovo che possa giustificare la revoca delle sede, visto che la stessa identica situazione sussiste anche a Bergamo, che invece è stata mantenuta quale sede per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

La motivazione data dal Ministro al cambiamento di sede da Catanzaro a Benevento è che la sede di Catanzaro risulterebbe *decentrata rispetto sia alle principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria sia agli aeroporti*, con l'effetto di non essere agevolmente raggiungibile.

Tale motivazione risulta del tutto generica, pretestuosa e **assolutamente non rispondente al vero.**

Infatti Catanzaro non è assolutamente decentrata né per quanto attiene alle principali arterie di comunicazione stradale, né per quanto attiene alla rete ferroviaria né per gli aeroporti.

Per quanto riguarda la rete stradale, poco distante da Catanzaro e precisamente a Lamezia Terme (35 Km da Catanzaro) passa l'autostrada A3 Napoli Reggio Calabria, che attraversa tre regioni meridionali: la Campania (171,0 KM), la Basilicata (30,0 KM) e la Calabria (293,9), a cui si collega anche la Sicilia.

Più precisamente la tratta Salerno Reggio Calabria si estende nelle province di Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, dove si innesta sulla S.S. 106 Jonica. (Si veda l'allegato A 1 " Prospetto del percorso della Salerno Reggio Calabria nonché dell'intera A3).

Attraverso il raccordo autostradale SS 280 dall'uscita autostradale Catanzaro-Lamezia Terme si arriva agevolmente, all'incirca in dieci minuti, nella città di Catanzaro.

Altre importanti arterie stradali per la provincia di Catanzaro sono la SS 18 Tirrena Inferiore che passa da Lamezia T. e percorre tutta la costa tirrenica da Salerno a Reggio Calabria, nonché la SS 106 che percorre la costa Jonica passando da Catanzaro Lido.

Si fa presente che per chi proviene dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Basilicata e dalla stessa Campania, l'A3 rappresenta l'unica arteria autostradale percorribile tanto in direzione nord verso Napoli che sud verso Reggio Calabria e Sicilia.

Lo spostamento della sede della scuola a Benevento comporta sempre per chi proviene da Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania la necessità di percorrere l'**autostrada A3** fino a Napoli e poi l'A16 Napoli-Canosa.

Si rammenta che la sede della scuola per cui si controverte serve i distretti delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia.

Solo osservando una cartina geografica dell'Italia non può non accorgersi che Catanzaro si colloca in posizione centrale rispetto alle regioni del distretto e perciò si rivela più facilmente raggiungibile da tutte le predette regioni.

Stesso discorso vale per la rete ferroviaria.

Si rammenta che la rete ferroviaria italiana è classificata in "**Fondamentale**" e "**Complementare**".

La *rete fondamentale* si caratterizza per alta intensità di traffico ed elevata qualità dell'infrastruttura, essa comprende le direttrici internazionali e gli assi di collegamento fra le principali città italiane.

La *rete complementare* è invece caratterizzata da livelli di densità e prestazioni dell'infrastruttura inferiori.

La stazione ferroviaria di Lamezia Terme si colloca tra le 103 medie stazioni italiane, essa oltre ad essere il principale scalo merci della Regione, è uno dei più importanti scali passeggeri

della Regione e fornisce collegamenti verso sud (Vibo Valentia, Gioia Tauro, Reggio Calabria e Sicilia) e verso nord (Paola, Cosenza, Battipaglia, Salerno, Napoli, Roma ecc), con le città di Catanzaro e Crotona, e con la costa ionica.

In gran parte, con eccezione probabilmente della Puglia, la **stessa rete ferroviaria** deve essere percorsa da chi provenendo da sud o comunque da nord deve raggiungere Catanzaro ma anche la stessa Benevento.

Come può agevolmente evincersi dall'allegato B 1 "schema delle linee ferroviarie della Regione Calabria", da Lamezia Terme passa **la rete fondamentale** delle ferrovie italiane.

Lamezia Terme è sede inoltre del principale aeroporto calabrese, costruito nel 1976 come primo esempio di aeroporto intercontinentale italiano.

Attualmente lo scalo lamentino, gestito da una impresa mista, funziona sia per voli nazionali che internazionali, ed è considerato uno degli scali italiani in più forte espansione.

Esso dista soltanto un Km dallo svincolo autostradale di Lamezia Terme (A3), trentacinque km da Catanzaro, cui è collegata attraverso la SS 280, e di recente è stato interessato da numerosi miglioramenti alle infrastrutture aeroportuali;

collega la Calabria con numerose località nazionali ed estere, con voli di linea e charter, svariate sono le compagnie aeree che attualmente si servono dell'aeroporto di Lamezia Terme (si veda allegato C " Carta dei servizi").

Come si legge dalla carta dei servizi della SACAL Lamezia Airport nel 2005 i passeggeri sono stati oltre 1.116.000, mentre il

numero dei voli ha superato le 13.700 unità tra atterraggi e decolli. Nei primi mesi del 2006 è stato altresì attivato un collegamento di linea "low cost" con Londra, a cui naturalmente possono aggiungersi nuovi altri collegamenti ove se ne ravvisi la necessità.

Per quanto esposto si comprende come il decreto impugnato sia inficiato da **eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché da sviamento dall'interesse pubblico nonché da contraddizione fra motivazione e dispositivo** dal momento che manca un nesso logico tra quanto esposto nella parte motiva e le conseguenze tratte nel dispositivo, non risultando la città di Benevento in posizione di *"non decentramento rispetto alle principali arterie di comunicazione stradale, ferroviaria e degli aeroporti"* posto che essa si trova all'estremo nord rispetto alle regioni del distretto, comportando una maggiore distanza chilometrica per la gran parte delle regioni del distretto, con eccezione della sola Puglia e della stessa Campania, rispetto a quella esistente per arrivare a Catanzaro.

Basti pensare che:

tra Reggio Calabria e Benevento intercorre la distanza di 513 km in luogo dei 160 Km intercorrenti tra Reggio e Catanzaro;

tra Palermo e Benevento la distanza di 750 km in luogo dei 367 km che separano Palermo da Catanzaro,

tra Catanzaro e Benevento la distanza di 425 Km;

tra Vibo Valentia e Benevento la distanza di 429 km in luogo dei 71 km intercorrenti tra Vibo V. e Catanzaro;

tra Cosenza e Benevento 330 Km in luogo dei 90 Km tra Cosenza e Catanzaro.

VIOLAZIONE DELL'ART. 21 bis della L. 241/90 come successivamente modificata.

Il provvedimento limitativo dell'altrui sfera giuridica acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili ovvero, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee.

Nel caso di specie il Ministero della Giustizia non solo non ha comunicato il decreto impugnato all'Amministrazione ricorrente, come invece avrebbe dovuto, ma non ha neppure provveduto alla sua pubblicazione tant'è che si è potuto prendere visione del testo soltanto all'udienza camerale del 21 febbraio scorso.

Il provvedimento pertanto in mancanza della predetta comunicazione è inefficace.

**VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -
OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO -
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA
MANIFESTA.**

Il decreto in parola intervenendo a modifica di quello precedente che assegnava a Catanzaro la sede della scuola doveva necessariamente essere preceduto dalla comunicazione di avvio

del procedimento all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, al Comune di Catanzaro e alla Regione Calabria.

Notevole sarebbe stato l'apporto partecipativo della Amministrazione Provinciale di Catanzaro che già in quella sede avrebbe potuto mettere a disposizione l'immobile da adibire a scuola nonché avrebbe potuto dimostrare la centralità o meglio "*il non decentramento*" della città di Catanzaro.

Invece, con evidente disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta il decreto è stato adottato saltando ed omettendo nei confronti della Provincia di Catanzaro, del Comune di Catanzaro e della Regione Calabria le predette necessarie garanzie partecipative che, viceversa, sono state espressamente assicurate al Comune e alla Provincia di Benevento laddove testualmente nel decreto si dispone "*con riserva , peraltro, in caso di esito negativo della ricerca di edifici demaniali di interpellare i comuni e le province per reperire soluzioni adeguate*" nonché successivamente in sede di sottoscrizione dell'accordo quadro.

Due pesi e due misure, si potrebbe semplicemente commentare!!!!

ISTANZA DI SOSPENSIVA. Quanto ai presupposti dell'istanza cautelare sono stati ampiamente prospettati nel ricorso introduttivo e vengono riprodotti nel presente ricorso, risultando gli stessi fortemente evidenziati a seguito del mutamento della situazione di fatto delineatasi all'udienza camerale del 21 febbraio scorso, rappresentato dall'intervenuta sottoscrizione dell'accordo quadro da parte del Ministro della Giustizia.

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Quanto al periculum in mora preme evidenziare che Catanzaro viene ad essere fortemente penalizzata da tale scambio di sede; infatti dalla collocazione a Catanzaro della sede per l'Italia meridionale della Scuola Superiore della Magistratura l'intera Provincia avrebbe ottenuto un accrescimento di prestigio, un notevole arricchimento culturale, oltre che enormi benefiche ricadute sullo sviluppo economico del capoluogo calabrese.

Il predetto spostamento di sede non confortato da alcuna plausibile e valida motivazione, arreca alla Provincia di Catanzaro un danno di proporzioni notevolissime tanto sotto l'aspetto culturale, economico e di immagine, oltre che di perdita di prestigio essendo, Catanzaro, stata privata senza alcuna logicità e parità di trattamento rispetto alla sede di Bergamo, che è stata confermata quale sede per l'area Nord, di un riconoscimento che le spettava in base al decreto Castelli e che meritava a tutti gli effetti di mantenere.

In ragione di quanto sopra, si

CONCLUDE

Voglia il TAR intestato, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso, annullare, previa concessione delle sospensiva, l'accordo quadro sottoscritto in data 24/02/2007 dal Ministro della Giustizia con il Comune di Benevento, la Provincia di Benevento ed il Rettore dell'università sannita, unitamente al decreto del Ministro della Giustizia on.le Clemente Mastella datato 30/11/2006, già impugnato con il ricorso introduttivo, nella parte in cui sposta a Benevento la sede della Scuola Superiore della Magistratura

prima ubicata in Catanzaro, e, per l'effetto, si chiede la riviviscenza del precedente decreto dell' On.le Castelli datato 27/04/2006.

In via meramente subordinata dichiarare l'obbligo del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze di provvedere in favore dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro alla corresponsione di un indennizzo per i pregiudizi che la revoca del decreto interministeriale del 27/04/2006 ha comportato in danno dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro nella misura che l'on.le TAR vorrà accertare in via equitativa.

Con richiesta di essere sentiti nella camera di consiglio.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con riserva e salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.


Dichiarazione di valore del processo ai fini del contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 e successive modificazioni, non è dovuto il contributo unificato in quanto trattasi di ricorso per motivi aggiunti a ricorso introduttivo per il quale è stato già assolto il contributo unificato e non ha comportato alcun aumento di valore della causa.


Si producono documenti come da indice.

Catanzaro li 16/04/2007

avv. Federica Pallone



avv. Roberta Chiarella



RELATA DI NOTIFICA: a richiesta dell'avv. Roberta Chiarella, nella qualità di cui in atti, io sottoscritto Ufficiale giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato, per averne piena e legale conoscenza, copia conforme del ricorso che precede a:

1) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Roma alla via dei Portoghesi 12 Roma, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di :

2) Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Roma alla via dei Portoghesi 12 Roma, consegnandone copia conforme all'originale a mani di

3) **Comune di Benevento** in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Giuliano e **Marco Cocilovo**, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo **in Roma alla via Panama n. 77**, consegnandone copia conforme all'originale a mani di

4) **Comune di Benevento** in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., presso la casa comunale in Benevento (82100) via Annunziata mediante spedizione di copia per racc. a/r dall'Ufficio postale di Roma, in data

5) **Università degli Studi del Sannio di Benevento**, in persona del Rettore p.t. , presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla via dei Portoghesi 12 Roma, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di :

6) **Università degli Studi del Sannio di Benevento**, in persona del Rettore p.t., con sede in Benevento (82100) piazza Guerrazzi 1 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di Roma spedita in data

È per l'effetto, io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico, presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia conforme di quanto precede.

7) Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente della Provincia p.t., con sede in Benevento (cap 82100) Piazza Castello a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di Roma spedita in data

a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 C.P.C., tramite l'Ufficio Postale di Roma - Prati

Roma, 21 APR. 2007

Racc. N° _____

Felice VITTUCCI
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
483 CORTE DI APPELLO DI ROMA



8) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12, quivi recandomi e consegnandola a mani di

- 21178

14 LAVORO
(Not. Civ.)

20 APR 2007

Cron. N° € _____

Trasf. Km. € _____

ex art. 140 CPC € _____

Spese Postali € _____

Totale € _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

URGENTE

URGENTE

Studio Legale Associato Iannello
Via F. Crispi, 18 - 88100 CATANZARO
Tel. 0961 746220 - Fax 0961 790742
Via Ruffini, 2/A - 00195 ROMA

PROVINCIA DI BENEVENTO

27 APR. 2007

Legale

COPIA

ALL' ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO - ROMA

[Ricorso n. 1925/2007 - SEZIONE I]

Ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 1925/2007 per:

La Regione Calabria, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore con sede in via Massara, Catanzaro, rapp. e dif. giusta deliberazione del dirigente dell'Avvocatura Regionale n° 1265 dell' 1 MARZO 2007 Cons. Antonio Baudi, e procura a margine sia del ricorso principale che del presente atto dal Prof. Avv. Giuseppe Iannello con studio in Catanzaro, via F. Crispi, 18 ed elett. dom. in Roma via Ruffini 2/A presso lo studio dell'Avv. Tommaso Raccuglia;

CONTRO

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; e nei confronti del Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., nonché dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t..

PER L' ANNULLAMENTO

del decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 30 novembre 2006, nella parte in cui, a modifica del

PROCURA:

Nomino mio procuratore e difensore il Prof. Avv. Giuseppe Iannello nel presente giudizio munendo di ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamata del terzo, di transigere e quietanzare, farsi sostituire da procuratori, rinunciare agli atti ecc.

Esprimo ai sensi della legge 675/96 il mio consenso al trattamento dei dati personali dando atto di essere stato edotto dell'informativa di cui all'art. 10 L 675/96.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Tommaso Raccuglia in Roma Via Ruffini nr. 2/A. Con promessa di rato et valido.

[Firma]

Vera la firma

[Firma]
Canc. Avvocatura
3444
3.5.07

Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0011025
Data 02/05/2007
Oggetto RICORSO NA 1925/2007 PER
REGIONE CALABRIA
Dest. Avvocatura Settore

“ precedente decreto interministeriale emanato in data 27 aprile 2006” , si dispone che *“ la Scuola Superiore della Magistratura”* nei *“ distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia avrà sede nella provincia di Benevento”* , anziché - come in precedenza disposto - nelle provincia di Catanzaro, e, ove occorra, dell' accordo quadro sottoscritto in data 24 febbraio 2007 dal Ministro della Giustizia con la Provincia ed il Comune di Benevento e la Università degli Studi del Sannio con sede in Benevento, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

FATTI DI CAUSA

I - Il D.lgs 30/01/2006 n. 26 ha istituito la Scuola Superiore della Magistratura, con competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati ed ha previsto, con l' art. 1, comma 5, che *“ con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale, vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige/Sudtirolo, Valle d' Aosta,, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio,*

Abruzzo, Molise Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia” .

Il - In esecuzione di tale norma (e con l' osservanza del termine previsto) il Ministro della Giustizia pro tempore, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze con decreto 27/04/2006 ha individuate le sedi delle tre scuole superiori della magistratura: la sede centrale nella provincia di Latina e le due sedi decentrate nelle province di Bergamo e Catanzaro.

Ciò con il decreto interministeriale 27.4.2006 che testualmente dispone quanto segue:

“ ” Visto l' art. 1 comma 5 del D.Lgs 30.1.2006 n. 26 con il quale si stabilisce che con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell' Economia e Finanze vengono individuate tre sedi per la Scuola Superiore della magistratura.

Considerato che le predette sedi dovranno essere così individuate: - una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige/Sudtirolo, Valle d' Asta/Vallée d' Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto Piemonte, Liguria e Emilia Romagna, una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Ritenuto che il D.Lgs 30 gennaio 2006 n. 26 è stato pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006 e che pertanto, allo stato, è necessario indicare le province

nell' ambito delle quali dovranno essere ubicate le tre sedi della Scuola Superiore della magistratura.

Decreto " per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige/Sudtirolo, Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna la Scuola Superiore della Magistratura avrà sede nella provincia di Bergamo, per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna avrà sede nella provincia di Latina; nei distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia avrà sede nella provincia di Catanzaro" " "

III - Inopinatamente, però, a distanza di oltre sette mesi, con decreto 30.11.2006 n. 26, quando peraltro era ampiamente decorso il termine di 60 fissato nel d.lgs. il Ministro della Giustizia attualmente in carica, revocando quanto ormai già definito con il precedente decreto istitutivo delle sedi, ha emesso un nuovo decreto per l' istituzione delle tre sedi delle scuole superiori della magistratura, che conferma Bergamo come sede per l' area Nord, mentre sostituisce immotivatamente Catanzaro con Benevento per l' area sud, e Latina con Firenze per l' area centro.

Tele decreto, non pubblicato e conosciuto solo a seguito della produzione effettuata dal Ministro, dispone testualmente quanto segue:

" " " *Visto l' art. 1 comma 5 del D.Lgs 30 gennaio 2006 n. 26 che ha stabilito che, entro sessanta giorni dalla*

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro della Giustizia i concerto con il Ministro dell' Economia e Finanze dovevano essere individuate le tre sedi per la Scuola Superiore della magistratura.

Considerato che a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 28 del 3.2.2006 del presente Decreto Legislativo si è reso necessario emanare il decreto interministeriale recante l' indicazione della località in cui allocare le tre Scuole della Magistratura.

Visto il Decreto Interministeriale in data 27 aprile 2006 con il quale sono state così individuate le province nell' ambito delle quali dovrebbero essere ubicate le tre sedi della Scuola Superiore della magistratura per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige/Sudtirolo, Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna nella provincia di Bergamo, per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna nella provincia di Latina; nei distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia avrà sede nella provincia di Catanzaro.

Premesso che in nessuna delle province indicate nel suddetto decreto - Bergamo, Latina e Catanzaro - è stata segnalata dalle competenti Filiali dell' Agenzia del Demanio, interpellate in proposito da questa Amministrazione, l' esistenza di immobili demaniali idonei allo scopo previsto.

Considerato, peraltro, che le sedi di Latina o Catanzaro, individuate con il Decreto Interministeriale, risultano decentrate rispetto sia alle principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria sia agli aeroporti per cui consono agevolmente raggiungibili comportando maggiori costi a carico dell' Erario per viaggi e permanenze.

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere quanto meno alla sostituzione delle sedi di Latina, Catanzaro con altre che siano in possesso di requisiti che le rendano idonee agli scopi perseguiti all' Amministrazione con riserva, peraltro, in caso di esito negativo della ricerca di edifici demaniali di interpellare i Comuni e le Province per reperire soluzioni adeguate.

Quanto sopra premesso DECRETA il precedente decreto interministeriale emanato in data 27 aprile 2006 risulta così modificato nella parte dispositiva che prevede l' individuazione delle sedi per la Scuola Superiore della magistratura.

Per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige/Sudtirolo, Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna la Scuola Superiore della Magistratura avrà sede nella provincia di Bergamo, per i distretti ricompresi nelle regioni Marche; Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna avrà sede nella provincia di Firenze; nei distretti ricompresi nelle

regioni Campania, Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia avrà sede nella Provincia di Benevento” ” ” .

IV - Conosciuto, pertanto tale provvedimento, la Regione Calabria ha proposto ricorso avverso lo stesso per i seguenti motivi 1) VIOLAZIONE DEL D.LSG. 30/01/2006 N. 26, DELLA LEGGE N.241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DELLA NORMATIVA SUGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DELLA LEGGE 23/08/1988 N. 400 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. 2) - VIOLAZIONE DEL D.LSG. 30/01/2006 N. 26, DELLA LEGGE N.241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MA

V - Negli atti difensivi delle controparti depositati per la udienza Camerale del 21 marzo 2007, è rimasta confermata l' esistenza dell' accordo di programma, sino ad allora solo annunciato dalla stampa locale. Nella stessa sono state (strumentalmente) sollevate altre eccezioni, quale la mancata evocazione in giudizio della Provincia di Benevento e dell' Università degli Studi della stessa Città (che hanno anche stipulato il 24 febbraio 2007 il predetto accordo quadro per pervenire alla concreta attivazione della Scuola di Magistratura).

Stando così le cose, ma per mero tuziorismo, al solo fine di togliere di mezzo cavilli e questioni procedurali, si ritiene opportuno proporre ulteriore ricorso sotto forma di “ motivi

aggiunti, che inglobano anche il decreto ministeriale 30 novembre 2006 (già impugnato con i precedenti citati gravami), nonché l' accordo quadro predetto.

Conseguentemente si procede, con notificazione ed intimazione anche nei confronti dell' Amministrazione Prov.le di Benevento e dell' Ateneo Sannita, con il presente atto a totale reiterazione dell' impugnazione del predetto decreto, nonché del consequenziale accordo quadro, affetto, ovviamente da illegittimità derivata dalla illegittimità del medesimo decreto per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1.- VIOLAZIONE DEL D.LSG. 30/01/2006 N. 26, DELLA LEGGE N.241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DELLA NORMATIVA SUGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DELLA LEGGE 23/08/1988 N. 400 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

1.a - Dispone l' art. 1 comma 5 del D.lgs. 30/01/2006 n. 26 - sopra trascritto - che *“ con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, vengono individuate tre sedi della Scuola”* per cui ritualmente, nel termine assegnato, è stato emesso il decreto ministeriale 27/04/2006 che ha individuate le sedi delle tre scuole superiori della magistratura, tra cui la Provincia di Catanzaro per l' area meridionale.

A fronte di tale provvedimento, il successivo (ed impugnato) provvedimento 30/11/2006 n.26, che ha individuato la sede per i distretti dell' area meridionale nella Provincia di Benevento in luogo di quella di Catanzaro, costituisce atto di ritiro che va qualificato come annullamento o revoca *parziale*.

Tale atto di ritiro è, però, palesemente illegittimo innanzi tutto per violazione dei principi che disciplinano gli atti autotutela.

Infatti:

a.- Innanzi tutto non sussiste e non è nemmeno enunciata la illegittimità del provvedimento emesso dal Ministro della Giustizia nei termini di legge non potendosi considerare tali (anche indipendentemente dalla loro palese erroneità ed antiggiuridicità di cui si dirà nel prosieguo) le valutazioni critiche su cui si fonda il provvedimento di parziale ritiro.

d.- Difetta, inoltre, l' ulteriore requisito essenziale costituito dall' esistenza e dalla motivazione dell' interesse pubblico attuale e concreto.

1.b- Ed al proposito è da ribadire che:

- Tanto la dottrina che la giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile esprimono concordemente il principio secondo cui l'atto di ritiro si configura come PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE (CONS. STATO, sez. VI, 16.4.84 n.209; CASS. sez.un. 2.2. 1977 n. 455; Corte dei Conti, sez.II, 2.8.1978 n.5829), richiedente specifica motivazione, specie quanto all' apprezzamento dell'attuale interesse pubblico alla rimozione dell'atto, interesse che non

si identifica con il mero ristabilimento dell'ordine giuridico violato. Ne deriva che la P.A. non ha un dovere giuridico di ritirare i propri atti anche quando quanto li ritenga illegittimi (Cass. sez. un., 4 ottobre 1996, n. 8685).

- Costante ed univoca è ancora la giurisprudenza nell'affermare la necessità del presupposto tipico costituito dall'esistenza e dalla motivazione dell'interesse pubblico all'annullamento che deve avere inoltre i caratteri della ATTUALITA' e della CONCRETEZZA per cui non può in nessun caso identificarsi con l'interesse GENERICO al ripristino della legalità che si assume violata (Cons.Stato, Adunanza Plenaria 20.5. 80 n.18; sez.V, 28.9. 1982 n.967; sez.VI, 16.4.84 n.209).

L'atto di annullamento richiede inoltre la comparazione tra l'interesse pubblico, all'annullamento e l'interesse (parimenti pubblico) alla conservazione dell'atto ancorchè, per ipotesi, illegittimo (Cons. Stato, sez.VI, 27.6.72 n.398; sez.IV 13.3.1984 n.83; TAR Calabria 23.4.82 n. 104).

1.c - Tali principi (già affermati dalla giurisprudenza con funzione "pretoria" stante la carenza di una disciplina normativa dell'istituto dell'autotutela) valgono a maggior ragione ora che l'annullamento in via amministrativa è espressamente regolato dall'ART.21 NONIES DELLA LEGGE N.241/90, per come novellato dalla legge n.15 del 2005, che consente l'annullamento d'ufficio solo quanto sussista la illegittimità di cui all'art.21 octies e "sussistendo le ragioni

di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati” .

E nella specie si ha che:

- in violazione del combinato disposto degli artt. 21 Octies e 21 nonies non è specificamente individuata e motivata una asserita illegittimità giustificante l' annullamento;
- Non sussiste alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, che avrebbe dovuto avere i caratteri sopra cennati della attualità e della concretezza, né il pubblico interesse medesimo è in alcun modo individuabile sussistendo, invece, l' interesse opposto alla conservazione della originaria indicazione di sede in Catanzaro ed inoltre non si è tenuto conto degli interessi dei destinatari , specie in considerazione dell' affidamento legittimamente preso e dei danni gravi ed irreparabili conseguenti e, per di più, con evidente disparità di trattamento, si è ingiustamente privilegiata la posizione della diversa sede prescelta al di fuori da ogni logica e senza alcun supporto anche di carattere istruttorio.
- Il provvedimento, ai sensi della richiamata legge, avrebbe dovuto *se mai* essere emesso “ entro un termine ragionevole” , ma non può dirsi tale nella specie essendo intervenuto a distanza 8 mesi rivoluzionando così tardivamente l' assetto già consolidato.
- Sotto tale profilo la violazione del disposto richiamato acquista particolare rilevanza in relazione al fatto che, per

come detto, il D.lgs assegnava per la emissione del decreto di localizzazione il termine di 60 giorni per cui è da ritenere che tale termine (anche se di per sé non perentorio) costituiva e costituisce un parametro vincolato che non poteva e non può essere violato specialmente con la sostituzione arbitraria di un provvedimento fuori termine con uno legittimamente assunto (previa intesa) esattamente nei termini assegnato.

2.- VIOLAZIONE DEL D.LSG. 30/01/2006 N. 26, DELLA LEGGE N.241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA E MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO DI POTERE.

2.1 - L' impugnato ultimo decreto ministeriale, emanato dal Ministro della Giustizia attualmente in carica il 30/11/2006, interviene perciò in violazione delle norme tipiche e senza alcuna valida motivazione né indicazione delle interesse pubblico tutelato, su un aspetto già definito e concluso con il precedente decreto e quando l' autorizzazione data dal d.lgs al Ministro di adottare il regolamento ministeriale in forza dell' art. 17 della L. 23/08/1988 n. 400, doveva considerarsi ormai esaurita (anche per effetto del decorso termine di 60 giorni).

Ed è da specificare altresì come la individuazione della nuova sede (*effettuata per come detto come semplice esternazione di una volontà personale dell' Autorità procedente ed in*

difetto di ogni presupposto procedimentale, documentale o istruttorio) risulti del tutto arbitraria, illogica ed ingiusta.

Un provvedimento ministeriale, come quello in esame, è soggetto infatti agli ordinari canoni dell'azione amministrativa, e come tale (anche indipendentemente dall'obbligo ulteriore nascente dalla sua natura di atto di ritiro), deve essere adeguatamente motivato, mentre invece non emerge alcuna valida motivazione a sostegno dello spostamento di sede.

Né si può ipotizzare una valutazione che assuma una maggiore centralità della sede di Benevento rispetto a Catanzaro, poiché la centralità va riferita non al territorio nazionale nel suo complesso, ma ai distretti meridionali cui è destinata la sede decentrata. E tenendo conto di ciò, appare che è solo Catanzaro ad essere baricentrica, mentre Benevento è al confine nord dei distretti medesimi ed appare addirittura marginale ed irraggiungibile (anche per difetto di collegamenti diretti) dai centri della Sicilia (né tale situazione può essere trascurata anche in considerazione del fatto che, lo si ripete, Benevento non è raggiungibile direttamente con linee ferroviarie dirette di alta percorrenza, né è prossima ad aeroporto di cui è invece servita la Città di Catanzaro (che si avvale del nodo aeroportuale e ferroviario di Lamezia Terme che dista dal centro urbano meno di quanto Fiumicino disti da Roma). Pertanto quale che sia il parametro usato, appare

senz' altro trascurata la realtà con travisamento dei fatti, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia.

Né risulta vi sia stata alcuna ponderazione degli interessi in gioco, per cui si è andati ad incidere ingiustamente, con tale modifica, su situazioni giuridiche ormai consolidate in capo alla città di Catanzaro e con effetti dannosi posto che dalla localizzazione della Scuola, Catanzaro avrebbe ricevuto anche un sicuro accrescimento di prestigio, anche da un punto di vista culturale, ed al contempo ci sarebbero state conseguenti enormi ricadute, in termini di valore aggiunto, sullo sviluppo economico del capoluogo calabrese. Ed il pregiudizio non è solo oggettivo ma anche soggettivo per i possibili utenti della Scuola, tra cui i ricorrenti che, mentre avrebbero potuto avvalersi agevolmente della Scuola stessa in Catanzaro, non potranno certamente farlo a Benevento

L' originaria scelta di ubicare nella città di Catanzaro una delle sedi della Scuola si conferma l' unica valida se si considera, com' è doveroso fare in simili casi, tanto l' aspetto geografico, ovverosia che la città di Catanzaro - a differenza di Benevento - è perfettamente baricentrica rispetto al territorio di riferimento della Scuola, che viene a ricomprendere le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; altrettanto invece non è possibile dire per la città di Benevento.

Deve pure considerarsi che la città di Catanzaro, capoluogo di regione, è sede di Corte d' Appello da oltre un secolo, sede

del TAR Calabria ed è realtà di grande tradizione giuridica forense, avendo per ciò anche sotto questo aspetto i giusti titoli per essere - e restare - sede per l' area sud della Scuola.

Altresì è da tenere in debita considerazione che le amministrazioni locali sono perfettamente in grado di mettere a disposizione della Scuola immobili di prestigio, capienti e del tutto idonei ad ospitare con la massima adeguatezza tale importante istituzione.

E da ciò discende che nella specie non vi è la motivazione in merito alla preferenza data nella scelta ad altra città (per come sarebbe stato dovuto all' Autorità che ha eseguito la modifica in sede di autotutela), quanto vi è la dimostrazione del contrario: della posizione prioritaria di Catanzaro sotto tutti gli aspetti, ivi compreso quello della centralità ed accessibilità diretta da distretti interessati.

2.2 - Più specificamente, poi, è da considerare che non solo difetta la specifica motivazione (sorretta da idonea istruttoria) dovuta a supporto del provvedimento, quanto ben può ritenersi che la motivazione enunciata è semplicemente apparente (poiché si riduce a delle semplici affermazioni prive di riscontro e di dimostrazione) irrazionale, contraddittoria e smentita dalla realtà. Ciò anche perché:

a.- Non può certamente dirsi conforme alla realtà l' affermazione secondo cui in nessuna delle province sarebbe stata segnalata dalle competenti Filiali dell' Agenzia

del Demanio, interpellate, " l' esistenza di immobili demaniali idonei allo scopo previsto" perché:

- Non consta, innanzi tutto, che sarebbero state effettivamente interpellate le Filiali dell' Agenzia del Demanio ed a conferma di ciò sta il fatto che non è indicato alcun atto istruttorio in merito che, se esistente, avrebbe dovuto essere indicato (anche per relationem) identificato ed esibito.

- La espressione generica non indica quale sarebbe stata la risposta esatta per verificare la effettiva pretesa non idoneità (considerato peraltro che la designazione è per la Provincia comprensiva pertanto di tutti gli altri rilevanti comuni della provincia medesima) e non si vede perché sarebbero state interpellate le filiali (innominate) dell' agenzia del Demanio quando, invece, erano e sono disponibili tutti gli Enti Pubblici territoriali che possono fornire una scelta illimitata di sedi idonee alla Scuola.

- Contraddittoriamente con il detto assunto, poi, si è avuto che nei giorni scorsi è stata diffusa anche attraverso la stampa la notizia secondo cui si è stipulato, per Benevento, un accordo (al quale hanno partecipato il Ministro della Giustizia, il Comune di Benevento, la Provincia e l' Università Sannita) con la scelta dell' edificio destinato a sede della Scuola Superiore che è stato fornito dall' Amministrazione Provinciale di Benevento. E ciò sta ad indicare che, appunto per Benevento; lo steso Ministro, in luogo di consultare le Agenzie del Demanio per reperire immobili demaniali, ha

optato perché sia scelto a Benevento un immobile fornito dall' Amministrazione Provinciale (il che avrebbe potuto essere effettuato agevolmente anche per Catanzaro in unione alle possibilità di edifici di prestigio offerti dallo stesso Comune di Catanzaro).

- E la contraddittorietà della pretestuosa ed irrealistica tesi del decreto sussiste non solo in via funzionale (con riferimento a come si è operato successivamente alla emissione del decreto) ma sussiste anche in via genetica.

Nel trascritto decreto impugnato del 30.11.2006 si legge infatti che l' Autorità Ministeriale, dopo aver eliminato le originarie sedi, tra cui Catanzaro, sostituendole con *“ altre che siano in possesso di requisiti che le rendano idonee agli scopi perseguiti ”* aggiunge incredibilmente che la scelta ulteriore è stata fatta con riserva, peraltro, *in caso di esito negativo della ricerca di edifici demaniali di interpellare i Comuni e le Province per reperire soluzioni adeguate”*.

Il che prova per tabulas che la scelta di Benevento è stata effettuata non in contemplazione del fatto che la stessa, diversamente da Catanzaro, avrebbe gli immobili demaniali ma senza nessuna indagine ed evidentemente per scopi diversi ed ulteriori, diversi da quelli dichiarati.

E che la detta motivazione apparente era solo pretestuosa è confermato dal fatto che la riserva appare sciolta non attraverso una successiva acquisizione di immobili demaniali, ma attraverso la acquisizione di un immobile non demaniale

ma fornito dalla Provincia, il che avrebbe ben potuto essere effettuato dalla Provincia di Catanzaro oltre che dal Comune o dalla Regione, Enti che non sono stati nemmeno interpellati diversamente da quanto, lo si ripete, è stato fatto per Benevento.

- Ciò conferma che la scelta di Benevento è stata orientata da motivazioni ulteriori e non dichiarate con evidente profilo di sviamento di potere e ciò anche in relazione al cennato profilo ubicazionale per il quale la realtà è falsata specie considerato che la designazione è non tanto in funzione della sola città di catanzaro, ma della Provincia di Catanzaro comprendente il nodo di trasporti più rilevante del meridione (con aeroporto, porto internazionale, nodo ferroviario ed autostradale) mentre, paradossalmente, per Benevento gli aeroporti più prossimi sono quelli di Roma e di Napoli mentre mancano collegamenti ferroviari diretti con le grandi linee con conseguente necessità di fare ricorso solo ad autolinee private di fortuna.

Infine si puntualizza che nessun dubbio può sussistere sulla ricevibilità del presente ricorso (considerato che solo ora la Regione Calabria conosce il provvedimento impugnato prima non pubblicato) e sulla sua ammissibilità, stante la legittimazione della Regione medesima portatrice di interesse qualificato acchè la Scuola Superiore della Magistratura sia ubicata nel suo territorio, il che comporta, tra l'altro, la realizzazione di profili politici sociali ed istituzionali di particolare rilevanza.

P.Q.M.

Voglia l' On. TAR:


Accogliere il ricorso principale e quello per motivi aggiunti per l' effetto annullare l' impugnato provvedimento con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria di spese e salvezza di ogni diritto.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in quanto accede al ricorso n. n. 1925/2007 è esente da contributo unificato.

Catanzaro, Roma 17/04/2007

Prof. Avv. Giuseppe Iannello



RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta del Prof. Avv. Giuseppe Iannello, in qualità, io sottoscritto Ufficiale giudiziario, addetto all' Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d' Appello di Roma ho notificato il ricorso che precede:

1) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l' Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, quivi recandomi e consegnandola a mani di

2) MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l' Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, quivi recandomi e consegnandola a mani di

3) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., domiciliato per legge presso l' Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, quivi recandomi e consegnandola a

mani di

4) COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t., presso i procuratori e difensori costituiti nel giudizio TAR Lazio R.G. n. 1925/2007 dagli Avvocati Marco Cocilovo e Luigi Giuliano, nel domicilio eletto in ROMA, Via Panama n. 77, presso lo studio dell' Avv. Marco Cocilovo, quivi recandomi e consegnandola a mani di

5) COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t., presso la Casa comunale in Benevento (82100) via Annunziata, mediante spedizione di copia per racc. a/r dalle Poste di Roma, oggi

6) Associazione Culturale Catanzaro nel Cuore, in persona del Presidente p.t., presso il procuratore e difensore costituiti nel giudizio TAR Lazio R.G. n.

1243/2007 Avv. Luisa Capicotto, con studio in ROMA,
Piazza D' Ara Coeli n. 1, quivi recandomi e
consegnandola a mani di

E per l'effetto, io sott. Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico, presso la
Corte di Appello di Roma, ho notificato copia conforme di quanto precede.

7) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO,
in persona del Presidente della Provincia p.t., con sede
in BENEVENTO (CAP 82100), Piazza Castello, a mezzo
del servizio postale, con raccomandata a.r. spedita il

a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149
C.P.C., tramite l'Ufficio Postale di Roma - Pr. ti

Roma, 21 APR. 2007

Felice VITTUCCI
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
483 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Racc. N° _____

8) UNIVERSITA' DEGLI STUDI del SANNIO di
BENEVENTO, in persona del Rettore p.t., con sede in
BENEVENTO (CAP 82100), Piazza Guerrazzi n. 1, a
mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r.
spedita il

9) UNIVERSITA' DEGLI STUDI del SANNIO di
BENEVENTO, in persona del Rettore p.t., presso
l' Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, quivi recandomi e consegnandola a
mani di

21177

14 LAVORO
(Not. Civ.)

20 APR 2007

Cron. N° € _____

Trasf. Km. € _____

ex art. 140 CPC € _____

Spese Postali € _____

Totale € _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

MINISTERO
GIUSTIZIA

MINISTERO
GIUSTIZIA

MINISTERO
GIUSTIZIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

27 APR. 2007

legale

COPIA

AL T.A.R. LAZIO - SEZ. PRIMA - ROMA
RICORSO CON ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI AL
RICORSO R.G. N. 1243/2007

per il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco p.t., on. Rosario Olivo, ai fini del presente procedimento elett. domiciliato in Roma, via della Frezza 59, presso l'avv. Raffaele Mirigliani (fax n. 0961 794211 e-mail: rmirig@tin.it), che, unitamente all'avv. Alfredo Gualtieri (fax n. 0961 480100, e-mail: gualtieri.alfredo@tiscali.it), lo rappresenta e difende, per procura a margine, del ricorso principale R.G. n. 1243/07, del successivo ricorso per motivi aggiunti e anche per procura a margine,

contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.:

e nei confronti del Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., dell' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., nonché dell' Università degli Studi di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t..

PER L'ANNULLAMENTO

Per il presente atto e per il giudizio relativo nominiamo nostri difensori e procuratori gli avv.ti Raffaele Mirigliani e Alfredo Gualtieri eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Roma via della Frezza n. 59.

Ai fini della legge sulla privacy (L. 675/96, art. 10) dichiariamo di acconsentire al trattamento dei dati personali.

Catanzaro, 16/4/2007

Comune di Catanzaro
Il Sindaco

IL SINDACO

On. Rosario Olivo



Vera la firma
avv. Raffaele Mirigliani

avv. Alfredo Gualtieri

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0011026 Data 02/05/2007
Oggetto RICORSO R.G. N° 1243/2007 P
IL COMUNE DI CATANZARO
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura
Prot. n. 3643
Del 3-5-07

del decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 30 novembre 2006, nella parte in cui, a modifica del *"precedente decreto interministeriale emanato in data 27 aprile 2006"*, si dispone che *"la Scuola Superiore della Magistratura"* nei *"distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia avrà sede nella provincia di Benevento"*, anziché - come in precedenza disposto - nelle provincia di Catanzaro, e, ove occorra, dell'accordo quadro sottoscritto in data 24 febbraio 2007 dal Ministro della Giustizia con la Provincia ed il Comune di Benevento e la Università degli Studi del Sannio con sede in Benevento, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

FATTO

Con ricorso iscritto a ruolo con R.G. n. 1243/2007, il Comune di Catanzaro ha impugnato davanti a codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo, con contestuale *"domanda di sospensiva"*, il (non formalmente conosciuto, perché non pubblicato né rilasciato) *"decreto, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emesso, a dire del Ministro, in data 30 novembre 2006, nella parte in cui"*

revoca la localizzazione della sede in Catanzaro per il distretto Sud della Scuola Superiore della magistratura a favore della diversa localizzazione della medesima Scuola nel Comune di Benevento".

Detto gravame è stato proposto (come espressamente chiarito a pag. 4 della ricostruzione in "fatto"), *"per tuziorismo e per l'ipotesi che successivamente venga formalizzato ed esteriorizzato l'atto, sia pure con composizione postuma, ma con l'indicata data di emanazione (salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione anche al riguardo), per evitare ogni questione e per affrettare il richiesto atto di giustizia, evitando che l'illegittima iniziativa possa essere portata ad effetto nelle more"*, con espressa *"riserva di motivi aggiunti all'atto della formale pubblicazione o anche della piena conoscenza"* di detto decreto.

Fissata l'udienza camerale presso l' ecc.ma prima sezione per il 21 febbraio 2007, coevamente con udienza per altri ricorsi proposti avverso lo stesso decreto da terzi (n° 1082 e n° 1083/2007), in detta occasione si sono costituiti i convenuti Ministeri ed il Comune di Benevento.

Di fatto il provvedimento impugnato si è potuto conoscere finalmente in tale occasione, essendo stato depositata il giorno prima copia da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Si è avuto modo, quindi, solo in quella sede di conoscerne l'effettivo "scarno" contenuto, addirittura meno completo rispetto a quanto si era "immaginato" nel ricorso principale (redatto "al buio", sulla sola base della informativa data alla Camera dei Deputati dal Ministro Mastella nella risposta al "question time" del 13 dicembre 2006), decreto che così è testualmente motivato:

"Premesso che in nessuna delle province indicate nel suddetto decreto - Bergamo, Latina e Catanzaro - è stata segnalata dalle competenti Filiali dell'Agenzia del Demanio, interpellate in proposito da questa Amministrazione, l'esistenza di immobili idonei allo scopo previsto.

Considerato, peraltro, che le sedi di Latina e Catanzaro, individuate con il Decreto Interministeriale, risultano decentrate sia rispetto alle principali arterie di comunicazione stradale e ferroviario sia agli aeroporti, per cui non sono agevolmente raggiungibili comportando

maggiori costi a carico dell'Erario per viaggi e permanenze.

È ritenuto, pertanto, che occorre procedere quanto meno alla sostituzione delle sedi di Latina e Catanzaro con altre che siano in possesso di requisiti che le rendono idonee agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, con riserva, peraltro, in caso di esito negativo della ricerca di edifici demaniali di interpellare i Comuni e le Province per reperire soluzioni adeguate".

Da qui -al solo tuzioristico scopo di evitare eventuali cavillose eccezioni e, comunque, per completezza procedurale- nella predetta fissata camera di consiglio è stata prospettata l'esigenza di rinvio per la proposizione di "motivi aggiunti.

In sostanza, si intendeva reiterare il ricorso a seguito della cognitio diretta, e non per aver sentito dire, del provvedimento impugnato, per evitare che si potesse sostenere proposto un ricorso ipotetico o perplesso.

Peraltro, nella medesima camera di consiglio si era anche concordemente convenuto sulla priorità dell'urgenza della definizione, nel merito, del ricorso.

Sicchè si è addivenuti all'abbinamento della "sospensiva" al merito.

Di fatto si è proceduto alla notifica nella essenza di cui sopra dei preannunciati "motivi aggiunti".

Aggiungasi, però, che, venendo meno alla sottesa intesa in quella sede raggiunta (ossia di andare al "merito" a breve, a "bocce ferme") anche per rispetto dovuto al Collegio che aveva pienamente concordato su tale modo di procedere e non certo su quello di consentire che medio-tempore venisse realizzato "il fatto compiuto", il Ministro Mastella -approfittando della mancata decisione sulla "sospensiva" richiesta con il ricorso principale- anziché attendere l'imminente udienza di merito per la trattazione congiunta anche della sospensiva, ha dato un colpo di accelerazione al suo arrogante "disegno", al punto di siglare, dopo solo due giorni dalla predetta udienza camerale, l'accordo esecutivo (così hanno riportato notizie di stampa) con il Sindaco, il Presidente della Provincia di Benevento ed il Rettore dell'Università degli Studi di Benevento per la effettiva apertura della Scuola di Magisteratura in quella Città.

Da qui la necessità di accompagnare anche il

citato ricorso per motivi aggiunti con "domanda di sospensiva", per il cui esame è stata fissata l'udienza camerale del 21 marzo 2007.

In tale sede è nuovamente emersa l'opportunità di definire, con urgenza, direttamente nel merito la questione, non appena fossero scaduti i termini per ogni eventuale ulteriore gravame, con conseguente nuovo "rinvio al merito".

Senonché negli atti difensivi delle controparti depositati per la citata Camera di Consiglio del 21 marzo 2007, è rimasta confermata l'esistenza dell'accordo di programma, sino ad allora solo annunciato dalla stampa locale. Ed anzi sono state (strumentalmente) sollevate altre eccezioni, quale la mancata evocazione in giudizio della Provincia di Benevento e dell'Università degli Studi della stessa Città (che hanno anche stipulato il 24 febbraio 2007 il predetto accordo quadro per pervenire alla concreta attivazione della Scuola di Magistratura).

Ragion per cui - sempre al solo tuzioristico fine di togliere di mezzo cavilli e questioni procedurali, si ritiene proporre ulteriore ricorso sotto forma di "motivi aggiunti", che inglobano anche il decreto ministeriale 30 novembre 2006 (già impugnato con i precedenti citati

gravami), di cui si è avuta piena e formale conoscenza solo in data 21 febbraio 2007, con il deposito avvenuto in occasione dell'udienza camerale, nonché l'accordo quadro predetto.

Conseguentemente si procede, con notificazione ed intimazione anche nei confronti dell'Amministrazione Prov.le di Benevento e dell' Ateneo Sannita, con il presente atto a totale reiterazione dell'impugnazione del predetto decreto, nonché del consequenziale accordo quadro, affetto, ovviamente da illegittimità derivata dalla illegittimità del medesimo decreto per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Si è appena riferito, nell'esposizione del "fatto", che negli atti difensivi delle controparti depositati in occasione della Camera di Consiglio del 21 marzo 2007, sono state (strumentalmente) sollevate altre eccezioni, quale la mancata impugnazione dell'accordo quadro stipulato dal Ministro della Giustizia oltre che con il Comune di Benevento, anche con la Provincia e l'Università degli Studi sempre di Benevento ed il "coinvolgimento" nel giudizio di tali Enti.

Detto "accordo quadro", che è atto meramente di "contorno" e, comunque, esecutivo del decreto ministeriale del 20 novembre 2006 già oggetto di gravame, è ovviamente (sempre che lo si voglia considerare lesivo, ma non è così per la sua "natura") viziato per "illegittimità derivata" e porta con sé, quindi, tutte le illegittimità del citato decreto, come detto conosciuto ufficialmente solo in data 21 febbraio 2007 e che, in questa sede, ulteriormente si impugna.

E' sufficiente, pertanto, reiterare quanto già esposto nei precedenti atti difensivi, ribadendo che il provvedimento ministeriale è, addirittura, ancor meno motivato (si fa per dire !!) di quanto immaginato nel ricorso principale.

Lo stesso, anzi, palesa ancor di più i vizi illustrati ed esplicitati nel citato grava, laddove si spinge a sostenere (veramente oltre ogni limite) che Catanzaro, rispetto a Benevento - con riferimento ai *"distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia"* - risulta *"decentrata sia rispetto alle principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria sia agli aeroporti"*, e laddove, prevede espressamente (ma solo ora, per Benevento, non prima per Catanzaro),

"in caso di esito negativo della ricerca di edifici demaniali di interpellare i Comuni e le Province per reperire soluzioni adeguate".

A confutare il decreto nella versione "ufficiale" e gli atti successivi (accordo quadro compreso) sono, quindi, sufficienti le censure già dedotte nel ricorso principale e successivi "motivi aggiunti" che, di seguito, si riproducono unitamente alla "premessa" sulla natura dell'atto impugnato e sulla legittimazione del Comune di Catanzaro a proporre il gravame.

PREMESSA SULLA NATURA DELL'ATTO

IMPUGNATO

Al fine di prevenire sterili, quanto strumentali, eccezioni, si ritiene utile soffermarsi, preliminarmente, sulla natura dell'atto impugnato.

Quest'ultimo non può essere considerato *legibus solutus*, ma soggiace alle ordinarie regole ed ai consueti principi e canoni che devono orientare l'azione amministrativa.

Sarebbe aberrante, invero, solo il pensare che un Ministro della Repubblica, per il fatto di svolgere una determinata funzione e di occupare un determinato ruolo, potesse agire a suo piacimento, senza regole,

senza diritto e senza considerare i diritti altrui. Significherebbe derogare al principio dello "Stato di diritto", rituffandosi, come in un incubo, in retaggi che si pensava appartenessero oramai al passato, in cui i cittadini non sono tali ma solo "sudditi" che devono supinamente accettare le decisioni che provengono "dall'alto".

Né, peraltro, può servire invocare la natura di "atto di alta amministrazione" del provvedimento in questione, avendo da tempo la giurisprudenza sottolineato che anche tale tipologia di atti, seppure connotati da un tasso di elevata discrezionalità nel loro contenuto, *"non sono tuttavia sottratti al principio di legalità ed al sindacato del g.a."* (TAR Campania Napoli, 9 marzo 2006, n. 2803) e, pertanto, presentano anch'essi *"l'esigenza di garantire la necessaria partecipazione dal procedimento"* (TAR Calabria - Catanzaro, 16 febbraio 1998, n. 131), devono essere emanati *"sulla base di una conoscenza adeguata dello stato dei fatti, di un'esatta interpretazione della volontà della legge e di un soppesamento non irragionevole delle situazioni soggettive rilevanti"* (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 dicembre 1996, n. 1311), *"tutti elementi che*

devono trovare riscontro nella motivazione" (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 1996, n. 633; id., sez. IV, 22 dicembre 1993, n. 1137) "*al fine di dar conto della loro sussistenza*" (TAR Piemonte, sez. II, 27 luglio 1995, n. 427).

Peraltro, è bene evidenziare che i requisiti di discrezionalità che in via astratta sono connaturati ad un provvedimento di "scelta" ministeriale, operano in maniera alquanto attenuata nel momento in cui le "scelte" sono già state fatte e s'intende agire, con un procedimento di 2° grado, su preesistenti situazioni di fatto e di diritto che coinvolgono intere comunità e relativi interessi. Una cosa, infatti, è operare una scelta di sede su un "campo libero", al cospetto di mere aspettative o semplici speranze; un'altra - ben diversa - è invece agire in autotutela annullando la precedente scelta, andando ad incidere su situazioni giuridiche oramai consolidate.

Né, ancora, per provare a sottrarre il provvedimento dagli ordinari canoni di controllo giurisdizionale, può sostenersi la sua natura di "atto politico".

La giurisprudenza, infatti, anche al fine di

evitare che una serie di atti potessero essere sottratti alla sindacabilità giurisdizionale, ha sempre inteso la categoria degli "atti politici" in senso molto restrittivo: è "atto politico" solo quello *"preposto in modo funzionale all'indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica; e che concerna, per l'altro (profilo oggettivo), la "costituzione, la (...) salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione"*; atti che, in apparenza soggettivamente e formalmente "amministrativi", costituiscono tuttavia espressione della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico del Paese e *"coinvolgono i supremi interessi dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali"*, non essendo sufficiente (a qualificare un atto come "atto politico") che *"vi intervenga una valutazione di ordine politico"* (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 07 ottobre 2003, n. 839; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 1996, n. 217).

Tali caratteristiche di certo non possono essere riscontrate nell'atto in oggetto, che non solo non coinvolge *"supremi interessi dello Stato"*, quanto, per converso, revocando un precedente atto, coinvolge anche specifici diritti soggettivi ed interessi legittimi con

concreti destinatari, perdendo, in tal modo, il carattere di neutralità e generalità necessario in un "atto politico" (*"Di fronte all'atto politico come, ad es., l'incarico di formare il Governo o la nomina di un Ministro, non stanno diritti soggettivi o interessi legittimi, e solo questo giustifica come mai possa derogarsi all'art. 113 della costituzione per il quale "Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" "*, TAR Veneto Venezia, sez. III, 25 maggio 2002, n. 2393).

D'altra parte, nella già evidenziata ottica la giurisprudenza ha sottolineato che *"la qualità di atto preordinato alla costituzione e alla salvaguardia e al funzionamento dei pubblici poteri sfugge, con ogni evidenza, alla scelta di allocare degli uffici in un comune anziché in un altro"* (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397) e, in termini più generali, che *"L'atto politico (per definizione libero nella scelta dei fini e dei mezzi) riduce lo "status" del cittadino da membro partecipe di una collettività organizzata su basi democratiche, a quello di suddito, e tale "deminutio" è consentita dal nostro ordinamento solo quando sono in gioco gli interessi "supremi" dello Stato ovvero ricorrono*

"situazioni contingenti" che possono turbare la vita del Paese e il funzionamento dell'ordine interno ed internazionale" (TAR Lazio, sez. I, 9 luglio 1980, n. 792).

In definitiva, in base a tutti i principi sopra richiamati, anche un provvedimento ministeriale come quello in questione di localizzazione di una scuola è soggetto agli ordinari canoni di azione amministrativa e, in tale ottica, deve essere adeguatamente motivato su elementi reali e concreti, deve ponderare gli interessi in gioco tenendo presenti i diritti preesistenti, deve fondarsi sull'interesse pubblico, deve rispettare tutte le regole dell'azione amministrativa, sia quelle procedurali, sia quelle che impongono coerenza, trasparenza, logicità, verità.

Esattamente il contrario di quanto emerge dal provvedimento impugnato, caratterizzato da un "coacervo" di vizi tangibili nella loro evidenza e consistenza.

SULLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE DA
PARTE DEL COMUNE DI CATANZARO

Il Comune di Catanzaro è pienamente legittimato

ad impugnare il decreto ministeriale che revoca la precedente localizzazione della Scuola di magistratura.

— Al riguardo, onde ribattere sin d'ora alle eccezioni avversarie secondo cui l'"originario" decreto localizzava la sede nella "provincia di Catanzaro", si evidenzia non solo come la Città Capoluogo di certo era la "predestinata", tra i Comuni della sua provincia, ad accogliere la Scuola, con evidente legittimazione, quindi, ad impugnare l'atto di "revoca", quanto anche come tale destinazione fosse stata individuata dal Ministero, se è vero (come è vero) che la "contestata" nota dell' Agenzia del Demanio sulla disponibilità di immobili demaniali ha limitato la verifica della "*consistenza dei beni immobili demaniali e patrimoniali posti a Catanzaro*", e non nella sua provincia.

Chiarito ciò, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la legittimazione processuale attiva del Comune e l'interesse a ricorrere sussistono ove il detto Comune agisca per la salvaguardia del proprio territorio e di interessi della collettività legati al territorio medesimo, o contro atti che incidono sull'organizzazione dei servizi che interessano la comunità locale (Cons. St., sez VI, 29 gennaio 2002, n. 492; 10 gennaio 2002, n. 98;

3 novembre 1999, n. 1712) e che, in genere, *"la legittimazione a ricorrere spetta al Comune, quale ente esponentiale della comunità municipale, in tutti i casi in cui agisca a tutela di interessi collettivi, purché si tratti di interesse differenziato e qualificato che ruota attorno all'incidenza sul territorio comunale dei provvedimenti impugnati"* (TAR Lazio, sez. I, 5 luglio 2005 n. 5481).

Secondo un univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2002, n.6657; sez. VI, 6 ottobre 2001, n.5296; sez. VI, 6 ottobre 1999, n.1301), infatti, il Comune deve intendersi titolato, in ossequio alla chiara previsione contenuta nell'art. 3, 2° comma, del d. lgv. 18 agosto 2000, n. 267, quale ente esponentiale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti nel suo territorio, all'impugnazione dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli per la comunità locale dallo stesso rappresentata (TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, 6 ottobre 2005, n. 1631), al punto che *"anche la mera affermazione della perdita di alcuni posti letto riconosciuti all'ospedale e, dunque, della riduzione quantitativa delle prestazioni erogabili nel presidio*

ospedaliero ricadente nel territorio comunale, costituisce senz'altro prospettazione astrattamente idonea a legittimare l'iniziativa giurisdizionale controversa' (Consiglio di Stato sez. IV, 24 marzo 2004, n. 1559).

In tale ottica il Comune, in quanto ente esponenziale degli interessi generali della collettività, è stato ritenuto legittimato ad agire, ad esempio, avverso un provvedimento regionale recante l'obbligo di approntare una discarica di rifiuti (T.A.R. Lazio Latina, 03 agosto 1992, n. 706), avverso il decreto con il quale il Ministro di Grazia e Giustizia sopprime la locale pretura (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 30 aprile 1991, n. 193), avverso *"i provvedimenti di riorganizzazione dell'apparato statale periferico che incidono sul funzionamento del servizio in ambito locale, nel quadro, cioè, di quella comunità alla cura dei cui generali interessi l'ente è preposto"* (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05 novembre 1990, n. 563), per tutelare *"la presenza in loco di un bene di particolare pregio storico-artistico che, per la sua immediata fruibilità, costituisce per la collettività che lo ospita accrescimento culturale, non privo di ulteriori riflessi di natura diversa sul suo*

complesso sviluppo (TAR Marche, 19 settembre 2003, n. 1015), avverso un provvedimento di revoca di una precedente localizzazione nel territorio comunale dell'Autorità del Bacino (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397).

Particolarmente significativa, per le oggettive similitudini con la fattispecie odierna, risulta la motivazione contenuta nell'ultima menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 1397/2001: *"Il Comune di Barletta era (ed è) titolare di un interesse concreto e attuale alla demolizione giuridica del provvedimento contestato...che, individuandolo quale sede della Autorità del bacino dell'Ofanto, ne differenziava e qualificava la situazione rispetto a tutti gli altri comuni aspiranti alla medesima designazione...In ogni caso, come esattamente rilevato dal giudice di prime cure, la comunità di Barletta ha conseguito indubbio prestigio e ha visto sorgere numerose aspettative in relazione all'insediamento dell'Autorità suindicata; tali aspettative e gli interessi scaturenti da una scelta già operata a favore del Comune appellato, contraddistinguono sicuramente la qualità di soggetto giuridicamente interessato all'annullamento dell'atto in questione"*.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere sulla legittimazione del Comune di Catanzaro, interessato a difendere, quale ente esponentiale degli interessi generali della collettività, la precedente assegnazione della sede stabile della Scuola di magistratura e, con essa, tutti i vantaggi collegati al prestigio, allo sviluppo e alle maggiori opportunità lavorative derivanti dalla localizzazione della stessa Scuola nel territorio comunale.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI, CARENZA DEI PRESUPPOSTI,
DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DI
ADEGUATA MOTIVAZIONE. ASSENZA DEI
PRESUPPOSTI PER LA REVOCA. MANCATA
PONDERAZIONE DEI DIRITTI QUESITI E DELLE
ASPETTATIVE.

a) Il decreto impugnato (si è avuta conferma dalla conoscenza del contenuto dell'atto) è stato basato su una presunta maggiore "centralità" di Benevento rispetto a Catanzaro ed a maggiori facilità di collegamenti (concetti, peraltro, ribaditi dal Ministro Mastella anche nella seduta alla camera dei deputati n. 86 del 13.12.2006).

L'affermazione è tanto incredibile da apparire una "boutade".

➤ Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 istitutivo della "Scuola superiore della magistratura", il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve individuare tre sedi della Scuola: una per il distretto nord, una per il distretto centrale, l'altra "per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia".

La "centralità" della sede, pertanto, non bisogna valutarla sull'intero contesto del territorio nazionale, ma solo in relazione alle cinque regioni interessate.

Ebbene, è sufficiente dare uno sguardo ad una ordinaria cartina geografica per rendersi conto che Benevento è posta al vertice alto delle predette cinque regioni e, pertanto, rispetto alla stesse costituisce l'estremo "Nord", come tale agli antipodi rispetto a Calabria e Sicilia.

Catanzaro, al contrario, è posta esattamente al centro delle aree geografiche interessate e, pertanto, è mediamente ben più vicina a tutte le sedi

piuttosto che Benevento.

La dedotta maggiore centralità di Benevento è, dunque, un'assurdità "geografica" che cozza con l'oggettiva realtà.

Ma non è tutto.

Benevento, infatti, non solo è posta all'estremo "Nord" del territorio interessato, ma presenta anche, per la sua posizione geografica interna e collinare, oggettive difficoltà di collegamento: nessuna autostrada nei dintorni, nessun aeroporto, nessun porto; persino i collegamenti ferroviari sono difficoltosi, con pochi collegamenti diretti e lunghi tempi di percorrenza anche con sedi chilometricamente non troppo distanti (ad es., per raggiungere in treno Benevento da Lagonegro ci vogliono cinque ore e mezza circa, mentre da Salerno, pur in linea d'area molto vicina, occorrono circa due ore, così pure da Napoli; e si sta parlando unicamente delle sedi più vicine, perché se si volesse ipotizzare un viaggio in treno Palermo - Benevento, occorrerebbero tra dieci e dodici ore, con onere perlomeno di una coincidenza in altra stazione).

All'opposto Catanzaro, oltre ad essere capoluogo della Regione Calabria, nonché sede di Corte d'Appello e

universitaria (con facoltà di giurisprudenza), è oggettivamente ben collegata tramite autostrada, ferrovia, aeroporto e persino porti turistici (l'aeroporto internazionale, così pure l'importante stazione ferroviaria e lo svincolo autostradale, posti a Lamezia Terme, distano appena 30 Km e sono collegati da superstrada a 4 corsie percorribile in circa 20 minuti).

La "centralità" di Benevento, pertanto è solamente un'affermazione assurda ed illogica, come tale riscontrabile anche in base a dati del notorio e delle comuni cognizioni ed esperienze; così assurda ed illogica da apparire grottescamente pretestuosa, tanto per giustificare in qualche modo l'insano gesto di natura squisitamente e dichiaratamente clientelare e, comunque, non imparziale per il dichiarato interesse privato perseguito, come risultante per tabulas, secondo quanto appresso andremo a ulteriormente specificare.

b) Inoltre, il Ministro, sempre secondo le sue esternazioni verbali ora confermate dalla lettura del contenuto del ricorso, pretende di trarre partito, a sostegno del suo operato, dal fatto che la locale Agenzia del Demanio, interpellata evidentemente ad *USUM*

delphini, avrebbe segnalato l'inesistenza d'immobili statali destinati allo scopo.

L'argomento è anch'esso manifestamente pretestuoso e gravemente fuorviante.

E' di piena evidenza logica, invero, che l'inesistenza d'immobili statali adatti allo scopo non significa l'inesistenza in assoluto di strutture idonee, le quali si sarebbero potute verificare appieno solo previo coinvolgimento degli Enti Locali.

La città di Catanzaro, invero, presenta più immobili con le caratteristiche necessarie, che sarebbero stati indicati se solo il Ministero lo avesse richiesto ai competenti Enti Locali.

E' sintomatico, al riguardo, dei plurimi vizi di cui è intriso, il decreto, la previsione (solo ora, si badi bene, per Benevento, ma non per Catanzaro) *"di interpellare i Comuni e le Province per reperire soluzioni adeguate"*, *"in caso di esito negativo della ricerca di edifici demaniali"*.

Proprio per stroncare sul nascere ogni strumentale perplessità, si aggiunge che è stata già adottata dalla Giunta municipale formale deliberazione di disponibilità alla destinazione ad hoc, a titolo di comodato gratuito, dell'intero prestigioso palazzo

comunale restaurato nel centro cittadino (palazzo Doria) di cui alle premesse di fatto.

— Ripetesi, senza escludere altre congrue soluzioni possibili, di concerto con il Ministero.

E ciò sarebbe avvenuto immediatamente anche prima sol che il Ministro avesse svolto prima di esercitare il potere eversivo, fatto svolgere una doverosa istruttoria o anche un semplice informale interpellò del Comune.

La non valenza dell'argomento è comunque eclatantemente confermata da quanto segue.

Emerge da dichiarazioni ufficiali rilasciate dal Ministro Mastella e dal Sindaco di Benevento Pepe - neanche il Comune di Benevento ha ancora individuato un immobile ma, ancora oggi, *"sta lavorando all'individuazione dell'edificio in collaborazione con la Provincia"* (Pepe), con intenzione espressa di *"trovare un immobile di natura demaniale o quelli a più stretto rilievo comunale o provinciale"* (Mastella nell'intervista televisiva di cui si allega dvd). Il che evidenzia non solo l'attuale assenza di un immobile, ma anche il diretto coinvolgimento degli Enti Locali, strumentalmente lasciati fuori, invece, per Catanzaro.

In conclusione: a Catanzaro esistono immobili adatti al fine; se ancora tali immobili non erano stati segnalati è solo perché il Ministero non ha mai coinvolto nella ricerca gli Enti Locali; Benevento non ha ancora individuato alcun immobile ma, contrariamente che per Catanzaro, il Ministero ha richiesto l'immediata collaborazione degli Enti Locali. Mentre per sacrificare Catanzaro è bastato solo il pretesto formale!

Le considerazioni che precedono sono idonee a dimostrare anche l'assenza dei presupposti per la revoca e la mancata ponderazione dei diritti quesiti e delle aspettative.

Il precedente decreto del 27 aprile 2006, nell'attribuire alla città di Catanzaro la sede per il distretto sud della Scuola superiore della magistratura, ha fatto sorgere, in capo all'intera comunità locale di Catanzaro - ed al Comune che la rappresenta istituzionalmente - diritti e aspettative qualificate. Per effetto della pregressa attribuzione, pertanto, Catanzaro ha assunto situazioni giuridiche qualificate e differenziate rispetto a tutti gli altri potenziali pretendenti.

Ciò posto, non operando più la scelta su un "campo libero", un'eventuale nuova disposizione, proprio perché incidente su diritti preesistenti e qualificati, in astratto potrebbe giustificarsi o in presenza di fatti sopravvenuti, ovvero dimostrando un precedente errore di valutazione che è necessario emendare.

Al di fuori di queste ipotesi - che già si è visto del tutto insussistenti nel caso in oggetto -, una revoca non può giustificarsi, in quanto a parità di meriti e condizioni comunque deve darsi prevalenza alla comunità già investita del diritto, che per ciò solo vanta una situazione di legittima aspettativa che deve essere tutelata e che deve essere considerata prevalente.

In altri termini, parlando in concreto, una volta operata la scelta a favore di Catanzaro, per legittimare la revoca neanche sarebbe sufficiente dimostrare che la nuova localizzazione presenti la medesima funzionalità della precedente, ma sarebbe necessario comprovare un obiettivo maggiore interesse pubblico che solamente potrebbe giustificare - in un'espressa ponderazione d'interessi - il sacrificio di diritti quesiti.

Ma, come già evidenziato, un maggiore interesse pubblico derivante dal "passaggio" da Catanzaro a

Benevento è totalmente inesistente ed irreali, e tanto sulla base di dati oggettivi e non già per valutazioni personali e di convenienza.

ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE

L'ultima considerazione impone un interrogativo: se trasferendo la sede della Scuola da Catanzaro a Benevento non si realizza alcun interesse pubblico, ma, addirittura, un obiettivo peggioramento della funzionalità dell'istituzione, perché mai il Ministero ha inteso modificare lo *status quo ante*?

La domanda è senz'altro pertinente, nell'ovvia considerazione che i provvedimenti ministeriali - come e più di ogni altro provvedimento amministrativo - dovrebbero essere "guidati" essenzialmente dall'interesse pubblico (anche perché si è già escluso che il decreto impugnato possa considerarsi "sciolto" dalla legge, essendo, al contrario, soggetto agli ordinari canoni).

La risposta al legittimo "dubbio" di cui sopra l'ha fornita direttamente il Ministro della Giustizia Mastella: l'attribuzione della sede a Benevento è stata "*un atto di amicizia, di rapporto e confidenza per la mia città*".

che lo stesso Ministro ricollega alle sue precedenti attività "all'epoca della Democrazia Cristiana" finalizzate alla costituzione dell'Università e della Scuola Allievi Carabinieri nel medesimo Comune di Benevento; con espressione di viva soddisfazione per le positive ricadute economiche sulla stessa Benevento dove, grazie alla scuola di magistratura, si creerà un via vai di gente che usufruiranno di alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto e spenderanno i loro soldi negli esercizi commerciali della città (v. intervista televisiva allegata in dvd, del quale si inserisce anche traduzione cartografica scritta).

Altro che interesse pubblico! Il solo ed unico motivo - espressamente "confessato" - che ha indotto il Ministero allo "scambio" tra Catanzaro e Benevento è dato dalla volontà del Ministro della Giustizia di creare condizioni di maggior favore per Benevento, che lui stesso qualifica come "mia città" già in precedenza gratificata da analoghe iniziative.

E il "bello" (per così dire) è che il Ministro si rende ben conto della situazione, tanto è vero che, dopo aver esposto il suo "favor" per la sua Benevento, conclude dicendosi ben consapevole che quanto disposto attirerà "qualche critica" (v. intervista televisiva).

Ma, evidentemente, la voglia di continuare nell'attività benefica per la "sua" città era tale da poter pure accantonare le critiche e, purtroppo, con esse anche diritti e diritto.

Del resto, è tutta la "costruzione" della vicenda che appare "forzatamente" indirizzata a giustificare la scelta di Benevento: la strumentale messa in evidenza della mancanza, in Catanzaro, di immobili statali idonei all'uso, senza neanche indagare circa la presenza di altri immobili non statali nella diretta disponibilità degli Enti locali; il mancato coinvolgimento dei medesimi Enti locali per l'individuazione dell'immobile, contrariamente a quanto sta accadendo per Benevento; la dedotta "centralità" di Benevento oggettivamente inesistente.

Tutti, questi, indizi concorrenti ed univoci sul reale intento del decreto impugnato: favorire la città di Benevento a prescindere dall'interesse pubblico.

VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. N. 241/90

Il motivo di cui al titolo è talmente eclatante che avrebbe meritato di essere svolto per primo e divenire assorbente, come effettivamente è da un punto di vista procedurale.

Abbiamo preferito postergarlo proprio per

dimostrare che si intende innanzi tutto prospettare argomenti sostanziali.

Ma il dovere difensivo ed il valore ulteriormente confermativo dell'illegittimità complessiva dell'operazione ministeriale, ci induce a non trascurarlo, pur avendo fiducia che l'atto di giustizia richiesto avrà uno spettro ben più ampio e sostanziale a chiusura definitiva della vicenda.

E valga il vero.

Il provvedimento impugnato agisce in autotutela, revocando le precedenti localizzazioni di cui al decreto 27 aprile 2006.

Come è ben noto, l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90, sussiste non solo nei confronti dei diretti destinatari, ma anche nei confronti di altri *"soggetti individuati o facilmente individuabili"*, a cui *"possa derivare un pregiudizio"* dal provvedimento finale.

Ciò premesso, essendo il Comune - come già rilevato - ente esponentiale degli interessi generali della collettività, non può sorgere dubbio alcuno sul fatto che la revoca di un provvedimento portatore di vantaggi per l'intera comunità postula un diretto ed immediato

pregiudizio a carico del medesimo Comune quale "ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" (art. 3, 2° comma, d.lgv. 18 agosto 2000, n. 267). Allo stesso modo, derivando l'interesse direttamente dalla Legge, è *in re ipsa* che il Comune fosse "facilmente individuabile".

Pertanto, poichè il provvedimento impugnato sarebbe andato ad incidere sugli interessi del Comune di Catanzaro e della relativa "comunità", il Ministero non si sarebbe potuto esimere dal comunicare al medesimo Comune l'avvio del procedimento di revoca, al fine di consentire la partecipazione ed il contraddittorio. Anche perché gli argomenti connessi alla "scelta" della sede - immobili presenti, ricettività, centralità e collegamenti - coinvolgono direttamente la Città nel suo complesso, e, dunque, l'Ente esponenziale che la rappresenta.

E' bene sottolineare, peraltro, che la sussistenza di un siffatto onere è stato individuato dalla giurisprudenza nella già richiamata sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 1397 del 12 marzo 2001, riferita ad una fattispecie analoga di localizzazione poi revocata: "*Alla posizione differenziata e qualificata del comune di Barletta corrispondeva, di conseguenza, un preciso dovere della*

Amministrazione regionale di dargli comunicazione dell'avvio del procedimento diretto alla revoca. E' occorso, invece, che la determinazione sia stata presa inaudita altera parte'.

Né, di contro, può invocarsi l'applicazione dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 (inserito dall'art. 14 della L. n. 15/2005). Tale norma, invero, non ha eliminato la disposizione che impone la partecipazione al procedimento degli interessati ex art. 7 legge citata, in quanto, come ha precisato la giurisprudenza, permane il principio per il quale la comunicazione di avvio è ineliminabile ove l'interessato "*avrebbe potuto fornire elementi utili*" a formare un convincimento diverso (TAR Liguria, sez. I, 26 aprile 2006, n. 405).

Ciò posto, sembra francamente difficile poter dimostrare - peraltro *ex post* - la sostanziale inutilità di una partecipazione al procedimento del Comune di Catanzaro che, invero, se messo nelle condizioni di interagire in via istruttoria, avrebbe potuto evidenziare sia l'erroneo dato di fatto della mancanza di immobili idonei allo stato, sia la "centralità" di Catanzaro rispetto al Sud Italia nonché tutti i collegamenti esistenti con il capoluogo calabrese.

Con la conseguenza che la partecipazione avrebbe ben potuto determinare un diverso contenuto al provvedimento o evitarlo del tutto.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ATTI DI CONCERTO.

In relazione agli atti di concerto la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che *"Laddove l'amministrazione intenda procedere al ritiro in autotutela di un precedente provvedimento amministrativo, essa è tenuta a rispettare il medesimo iter procedimentale che ha condotto al provvedimento ritirato; è, pertanto, illegittimo il provvedimento di ritiro adottato senza il concerto di un'amministrazione precedentemente interpellata"* (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 7 gennaio 2003, n. 28).

Ma, si badi bene, per rispettare il principio del *contrarius actus* non è sufficiente la mera "firma" del secondo Ministro, in quanto è anche necessario che vi sia stata, da parte del medesimo, un'effettiva collaborazione ed un'effettiva contezza della situazione, in quanto *"L'acritico adeguamento di una delle autorità concernenti alle determinazioni dell'altra autorità, se non vale a determinare l'inesistenza dell'atto di concerto,*

costituisce vizio del medesimo, venendosi in tal modo ad essere frustrata la finalità dell'atto che, per sua natura, richiede un'autonoma valutazione della fattispecie da parte di ognuna delle autorità interessate" (TAR Lazio, sez. III, 15 giugno 1984, n. 310; TAR Veneto, sez. I, 22 giugno 2000, n. 1350).

Nel caso in oggetto il decreto, seppur emanato con la sottoscrizione del Ministro dell'economia e delle finanze, di certo ciò è intervenuto senza che quest'ultimo abbia svolto alcuna attività istruttoria e, dunque, senza un reale concerto, con un acritico adeguamento che svisciva la funzione dell'atto concertato.

Una considerazione conclusiva che, al di là della valenza giuridica, è di conforto sulla abnormità del provvedimento emesso e sull'eccesso di potere prima enunciato.

Non intendiamo certo fare la causa con gli articoli dei giornali, ma per lumeggiare ulteriormente l'evidente illegittimità consumata, non possiamo non richiamare quanto segue.

La grande stampa nazionale, quotidiana e

periodica, attraverso le due maggiori testate nazionali (Corriere della Sera e L'Espresso) si è interessata - stante l'eclatanza della notizia - della "Scuola di magistratura" che "vola a Benevento come il cuore di Mastella" e della "Ceppalloni University".

Scrive, tra l'altro, Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera del 7 febbraio 2007 (si produce il testo dell'articolo):

".....è vero, Benevento sventuratamente non è baricentrica rispetto al Mezzogiorno. E' vero, non ha la rete di strutture alberghiere di una grande città. Ma il cuore? Il cuore di Clemente non lo considerate? Per questo ha puntato sul capoluogo sannita: è la sua città. E a chi lo poteva capire, cioè a una TV locale che trasmetteva il messaggio ai suoi lettori, ha fatto l'elenco delle nobilissime ragioni che lo avevano spinto.....":

".....Forse ingenuamente gli italiani si aspetterebbero da un Ministro valutazioni di altro tipo. Quanto lontano è il posto dai confini estremi dell'area che deve coprire? Quanto dista dall'aeroporto più vicino? Quanti voli ci sono al giorno e da quali altri scali? Quanto costerà portarci i docenti? Quanti posti letto ci sono negli alberghi? Quanti hanno la linea Adsl nelle camere

per i collegamenti internet? Zero: Don Clemente ha scelto <per affetto>..... Dicono le mappe dei navigatori che da Capodichino al capoluogo sannita ci sono 93 chilometri di cui un po' sulla trafficatissima tangenziale di Napoli: come fa, Lui a metterci 35 minuti? Quanto al resto, Benevento sta a 233 chilometri dalla frontiera abruzzese di Vasto (<quasi al confine >: sic), 195 da Matera (ma ci vogliono 3 ore e mezzo correndo), 347 da Lecce, 512 da Reggio Calabria, 838 da Trapani. Mica male, per un baricentro.....".

E L'espresso del 22 febbraio 2007 aggiunge:
"Benevento, ma anche la vicina Ceppaloni, si preparano a diventare le capitali della giustizia italiana, e non solo per aver dato i natali al guardasigilli Clemente Mastella. Con una decisione per il momento ancora riservata, il Ministro ha decretato che le sedi della Scuola Superiore della Magistratura saranno Benevento e in parte la sua vicina Ceppaloni.....A parte il prestigio, è chiaro che la scuola porta con sé una piccola economia, grazie agli investimenti per le infrastrutture a all'indotto. E infatti Mastella vorrebbe realizzare a Benevento la sede vera e propria, con annessa biblioteca e sala convegni, mentre porterebbe a Ceppaloni un Campus residenziale per i

docenti ed i magistrati. <Del resto se l'Alta Corte di giustizia europea è in Lussemburgo>, avrebbe detto il Ministro ai suoi collaboratori, <la provincia di Benevento che ha grosso modo le stesse dimensioni, ben può ospitare la Scuola dei magistrati italiani>. Non fa niente che l'amato Sannio presenti qualche difficoltà quanto a raggiungibilità".

Tanto, ripetesi, non per fare la causa con la stampa ma evidenziare la notorietà e l'eclatanza dei fatti sulla base anche dei dati di comune esperienza e di buon senso, non potendosi non considerare come il provvedimento ministeriale contestato sia stato anche amaramente "ridicolizzato" agli occhi di tutti gli Italiani.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere il ricorso, i "motivi aggiunti" e gli ulteriori "motivi aggiunti", con ogni conseguenza anche in ordine alle competenze e spese di giudizio.

Fatto salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Si dichiara che il presente giudizio, in quanto accede al ricorso R.G. n. 1243/2007, è esente dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Catanzaro-Roma, 14 aprile 2007

Avv. Alfredo Gualtieri

Avv. Raffaele Mirigliani

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Raffaele Mirigliani e Alfredo Gualtieri, in qualità, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia conforme all'originale del sujesteso ricorso per motivi aggiunti a:

1) **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, quivi recandomi e consegnandola a mani di

2) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, quivi recandomi e consegnandola a mani di

3) **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, quivi recandomi e consegnandola a mani di

4) **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del Sindaco p.t., presso i procuratori e difensori costituiti nel giudizio TAR Lazio R.G. n. 1243/2007 Avvocati Marco Cocilovo e Luigi Giuliano, nel domicilio eletto in ROMA, Via Panama n. 77, presso lo studio dell'Avv. Marco Cocilovo, quivi recandomi e consegnandola a mani di

5) **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del Sindaco p.t., presso la Casa comunale in Benevento (82100) via Annunziata, mediante spedizione di copia per racc. a/r dalle Poste di Roma, oggi

6) Associazione Culturale Catanzaro nel Cuore, in persona del Presidente p.t., presso il procuratore e difensore costituiti nel giudizio TAR Lazio R.G. n. 1243/2007 Avv. Luisa Capicotto, con studio in ROMA, Piazza D'Ara Coeli n. 1, quivi recandomi e consegnandola a mani di

7) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente della Provincia p.t., con sede in BENEVENTO (CAP 82100), Piazza Castello, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. spedita il

a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 C.P.C., tramite l'Ufficio Postale di Roma - Pr ti

Roma, 21 APR. 2007

Racc. N° _____

Felice VITTOCCI
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
UFFICIO CAPOCELLO DI ROMA

8) UNIVERSITA' DEGLI STUDI del SANNIO di BENEVENTO, in persona del Rettore p.t., con sede in BENEVENTO (CAP 82100), Piazza Guerrazzi n. 1, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. spedita il

9) UNIVERSITA' DEGLI STUDI del SANNIO di
BENEVENTO, in persona del Rettore p.t., presso
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, quivi recandomi e consegnandola a mani
di

14 LAVORO
(Not. Civ.)

20 APR 2007

21179

Cron. N° € _____

Trasf. Km. € _____

* ex art. 140 C.P.C. € _____

Spese Postali € _____

Totale € _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

